



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 159

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 26 giugno 2007

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	8
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	18
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	69
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	73
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	78
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	87
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	95
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	98
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	»	101
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	105
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	110
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	116

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i>	121
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	»	131
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare . . . . .	»	134
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	»	135
Per l'infanzia . . . . .	»	138

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	142
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . .	»	145

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag.	147
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	150
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri . . . . .	»	157
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . .	»	158

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag.	159
------------------------	------	-----



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 26 giugno 2007

**49ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
PASTORE

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 10824/06 RG NR, n. 27082/06 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 marzo e proseguito nelle sedute del 27 e 28 marzo, del 17 aprile, dell'8, 16 e 29 maggio, e del 19 giugno 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale prendono brevemente la parola i senatori CASSON(*Ulivo*), MANZIONE (*Ulivo*), MALAN (*FI*) e il presidente PASTORE.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

***(Doc. IV, n. 1) – Domanda di autorizzazione, di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Giuseppe Valentino nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 32200/06 RG NR)***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

In data 27 novembre 2006 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei tabulati telefonici relativi a conversazioni alle quali ha preso parte come interlocutore il senatore Giuseppe Valentino, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 20 novembre 2006 (Doc. IV, n. 1).

L'utilizzazione dovrebbe avvenire nell'ambito del procedimento penale n. 32200/06 RGNR, pendente nei confronti dello stesso senatore e di Sinibaldi Michele, entrambi indagati per il reato di cui all'articolo 378 del codice penale (favoreggiamento personale).

Il procedimento ha avuto avvio dalle dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria di Milano da Giampiero Fiorani il quale, negli interrogatori resi in data 17 dicembre 2005 davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano e in data 18 dicembre 2005 innanzi al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Milano, riferiva di aver ricevuto notizia da Michele Sinibaldi e Stefano Ricucci, in occasione di un incontro svoltosi presso l'hotel Baglioni di Roma il 13 luglio 2005, di intercettazioni in corso a suo carico da parte dell'autorità giudiziaria di Milano. Il Fiorani aggiungeva che, a dire dei due, l'informazione sarebbe loro stata fornita dal senatore Giuseppe Valentino, all'epoca Sottosegretario del Ministero della giustizia. L'incontro del Fiorani con il Sinibaldi ed il Ricucci presso l'hotel Baglioni di Roma troverebbe conferma nei risultati delle intercettazioni disposte nei confronti del Ricucci, anche se tale incontro risulterebbe avvenuto in data 20 luglio e non il giorno 3.

Dal momento che in quel periodo erano effettivamente in corso intercettazioni telefoniche nei confronti di Giampiero Fiorani, e che la rivelazione dell'esistenza di tale attività di indagine ha costituito un aiuto ad eludere l'investigazione in corso, la condotta descritta integra gli estremi del reato di favoreggiamento.

Avviate le indagini nei confronti del Sinibaldi per il delitto di cui all'articolo 378 del codice penale, e disposta l'acquisizione dei tabulati telefonici dello stesso relativi al periodo indicato dal Fiorani, emergono – con specifico riferimento al periodo 10-20 luglio 2005 – 14 contatti con un'utenza cellulare intestata al Ministero della giustizia e precisamente in uso, all'epoca dei fatti, al sottosegretario Giuseppe Valentino.

Il pubblico ministero procedente rileva che l'utilizzazione di detti tabulati risulta elemento necessario al fine di dimostrare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Fiorani, mentre il giudice per le indagini preliminari rileva che l'ipotesi del coinvolgimento del senatore Valentino non appare *ictu oculi* infondata.

Il giudice per le indagini preliminari precisa peraltro che l'ipotesi investigativa che vuole il senatore Valentino essere l'autore delle divulgazioni di notizie riservate in favore di Giampiero Fiorani per il tramite di Michele Sinibaldi e di Stefano Ricucci, se trova allo stato riscontro nelle menzionate dichiarazioni rese dal Fiorani nell'ambito di altro procedimento, risulterebbe tuttavia contraddetta da quanto affermato dal Ricucci in sede di interrogatorio dinanzi al pubblico ministero della Procura presso

il Tribunale ordinario di Roma in data 16 maggio 2006, in occasione del quale il Ricucci negava di aver mai avuto l'incontro *de quo* con il Fiorani o di aver divulgato una tale informazione, che peraltro non possedeva.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003, viene richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione dei tabulati delle comunicazioni riferite all'utenza in uso a Michele Sinibaldi nella parte relativa ai contatti con l'utenza in uso al senatore Valentino.

Intervengono brevemente i senatori DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) e MANZIONE (*Ulivo*).

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 26 giugno 2007

**131<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BIANCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pajno.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**AFFARE ASSEGNATO**

**(Doc. VII, n. 77) Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali»**

(Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore VILLONE (SDSE) ricorda che la sentenza in questione ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale dell'articolo di un decreto-legge, convertito in legge, per la carenza dei presupposti di necessità e urgenza. La sussistenza di questi è tradizionalmente contestata dall'opposizione parlamentare, in ogni tempo e, quasi come un riflesso condizionato, tradizionalmente sostenuta dalla maggioranza di Governo. Egli ricorda, quindi, la sentenza n. 360 del 1996, quando il giudice delle leggi intervenne in modo importante e incisivo nella prassi della reiterazione dei decreti-legge, che aveva assunto caratteri di grave disturbo per gli equilibri dell'ordinamento, sostanzialmente in frode alla Costituzione: infatti, l'esercizio di un potere delimitato nel tempo veniva usato oltre quel limite intrinseco. La questione della necessità e dell'urgenza, invece, resta attuale e sembra più difficile da risolvere, perché mentre la reiterazione è misurabile con certezza, i presupposti costituzionali sono relativi per definizione, a volte indiscutibili, classico il caso della calamità naturale, a volte assai meno sicuri. Si entra dunque, con la questione, nella categoria della decisione politica: nella prima esperienza repubblicana il ricorso al decreto-legge si limitava molto di più ai casi individuati come tipici dai primi commentatori, quello dell'evento imprevedibile o il cosiddetto «decreto catenaccio», diretto all'adozione immediata di misure fi-



scali. Nell'evoluzione successiva, aumentato il numero dei decreti in misura considerevole, la necessità e l'urgenza sono state assunte, di fatto, quali presupposti inerenti alle esigenze di attuazione dell'indirizzo politico di Governo. Allo stesso tempo, aumentavano gli spazi della legislazione delegata, in un generale fenomeno espansivo dei poteri normativi del Governo fondato, in ipotesi, su esigenze di velocità e di semplicità decisionale. Dunque si tratta di fenomeni dovuti non a scelte preordinate di manomissione del sistema delle fonti, ma a un'evoluzione costante ed espansiva. Nel caso in esame, la Corte si è pronunciata in verità con argomenti molto prudenti, consapevole del limite tra giudizio di legittimità e scelte politiche: l'argomento più rilevante su cui è fondata la decisione, comunque innovativa, è quello che non riconosce alla legge di conversione la potestà di sanare il vizio genetico del decreto, diversamente da una interpretazione tradizionale diversa, maturata sia in dottrina sia in giurisprudenza. Tale interpretazione adottata oggi dalla Corte a sua volta era già stata elaborata e la novità consiste nella decisione di assumerla come propria, ritenendo possibile giudicare i decreti-legge anche sotto l'aspetto dei presupposti di necessità e urgenza, con la riserva implicita di uno scrutinio da svolgere caso per caso e con un monito implicito ma chiaro formulato in termini generali. In ogni caso, dall'insieme delle motivazioni della Corte si desume un'attenzione ribadita al primato del legislatore, pur nell'affermazione di principio già ricordata. Su richiesta del Presidente, il relatore precisa che a suo avviso non vi sono conseguenze dirette e univoche per l'attività parlamentare, ricavabili dalla sentenza della Corte, mentre il Governo dovrebbe senz'altro tenere conto di quel monito.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) dichiara la sua perplessità sulla possibile implicazione della sentenza, che consisterebbe in uno scrutinio preventivo circa la necessità e l'urgenza di ciascuna delle misure contenute in un decreto-legge. Spesso, infatti, il contesto è molto rilevante, tanto da determinare nel suo complesso le ragioni di necessità e urgenza. Inoltre, egli si dice non persuaso da un'obiezione alla legittimità di quelle disposizioni, solo perché non corrispondenti al titolo e al preambolo del provvedimento, elemento che ritiene non proprio decisivo. D'altra parte, la ragione principale di illegittimità, consistente nel trasferimento del vizio genetico del decreto sulla legge di conversione, non trova conferma, a suo avviso, nel sistema costituzionale delle fonti: la legge di conversione ha una sua autonomia sia sostanziale sia soggettiva, spesso integra e modifica il decreto e comunque lo assume nel suo contenuto. Sarebbe stato forse più coerente un intervento diretto a dichiarare l'illegittimità del decreto-legge nel periodo precedente alla conversione in legge, poi sanata dalla stessa legge di conversione.

Il relatore VILLONE (*SDSE*) a tale riguardo osserva che dalla sentenza si può desumere una valutazione fondata sulla necessità di rispettare

la sfera di competenza legislativa attribuita al Parlamento e, solo in via straordinaria e provvisoria, anche al Governo: l'uso improprio di quest'ultima modalità di legislazione determina una modificazione sostanziale nel sistema delle fonti.

Il senatore PASTORE (*FI*) condivide la ricostruzione della vicenda fornita dal relatore ma dissente, in parte, dalle sue conclusioni. Anch'egli ritiene che la sentenza sia molto cauta nelle motivazioni e osserva che essa interviene in un momento storico in cui il ricorso al decreto-legge è largamente fuoriuscito da ogni limite ragionevole, con l'una e con l'altra maggioranza di Governo. La sentenza, che si applica a un caso ormai esaurito nei suoi effetti, costituisce dunque un monito di carattere generale, così come quella del 1996, che pose fine a una situazione grave di incertezza dovuta al fenomeno della reiterazione dei decreti non convertiti in legge. Oggi il monito si riferisce anche ai presupposti di necessità e urgenza, è un messaggio al Governo, al Presidente della Repubblica e al Parlamento. La novità è nel vizio genetico non sanato dalla legge di conversione, la ragione della decisione nella salvaguardia della sfera propria di legislazione. Egli condivide tale preoccupazione, perché la legge di conversione non è una legge qualsiasi, ha un procedimento speciale, regole proprie di approvazione, così che il Parlamento non può essere costretto – mancandone i presupposti – a fare leggi in forma di conversione di decreto anziché nella forma ordinaria. Tale giudizio interpella il Parlamento stesso sulla opportunità e anche sulla legittimità di interventi additivi sui decreti-legge in fase di conversione in legge, interventi spesso estranei alla materia trattata nel decreto, a volte in modo manifesto, come nei casi di delegazioni legislative disposte con emendamenti a decreti-legge. Dalla sentenza si desume un giudizio negativo su tali prassi improprie e ciò potrebbe far ritenere che in futuro la stessa Corte potrebbe dichiarare l'illegittimità di una legge di conversione a causa delle disposizioni estranee al decreto-legge introdotte dal Parlamento. Osserva che tale indicazione, se sviluppata coerentemente, chiama in causa anche le responsabilità del Governo e del Presidente della Repubblica, nelle rispettive attribuzioni. Ritiene, inoltre, che la sentenza in esame abbia formulato una indicazione di principio sulla natura e la forza condizionante di una legge di sistema, come la legge n. 400 del 1988, che nell'articolo 15 definisce i requisiti dei decreti-legge: ricorda che lo stesso Regolamento del Senato, all'articolo 78, richiama implicitamente ma chiaramente quella legge, quale parametro di valutazione preliminare dei decreti-legge. Perciò la derogabilità tecnica di una legge come la 400, così come di altre leggi di sistema, non dovrebbe essere assunta quale pretesto per scardinare un ordine definito faticosamente e una costruzione tendenzialmente razionale e coerente.

Il relatore VILLONE (*SDSE*) obietta, a tale proposito, che non vi è una categoria di leggi sovraordinate e interposte tra la legge ordinaria e la Costituzione e considera quella del senatore Pastore come un'afferma-

zione di principio, che naturalmente può essere estesa anche ad altre leggi di sistema.

Il senatore SAPORITO (AN) ritiene che la sentenza della Corte non possa essere letta solo come un messaggio, perché contiene decisioni rilevanti sul rapporto tra giurisdizione costituzionale e decisione politica, sulle fonti del diritto e, in particolare, sull'estensione del vizio genetico del decreto alla legge di conversione. Se ne desume, infatti, l'insegnamento che la necessità e l'urgenza dei decreti-legge devono essere consistenti e fondate, perché giustificano una potestà legislativa speciale e derogatoria. Egli ritiene che la Commissione dovrebbe elaborare una proposta e non limitarsi a prendere atto di quella sentenza.

Il sottosegretario PAJNO ricorda che una dottrina tradizionale escludeva la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per quei decreti-legge o quelle disposizioni contenute in decreti-legge che non fossero normativamente autosufficienti, in quanto postulassero atti amministrativi di esecuzione o atti normativi secondari per gli effetti dello stesso decreto. Dopo una considerazione della questione dei presupposti costituzionali più in termini di politica legislativa, come ricordato dal relatore, che non in termini di puro diritto con la sentenza in esame, si ritorna a una nozione più propriamente giuridica della vicenda, componendosi così un conflitto interpretativo presente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, divisa tra la rilevanza autonoma di quei presupposti e la loro assimilazione nel giudizio sulla legge di conversione. La Corte ha scelto una delle opzioni possibili, in modo simile alle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione e a quelle dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, quando si risolve un'incertezza di giurisprudenza. Il ritorno a un profilo marcatamente giuridico della questione si fonda sulla rilevanza del vizio *in procedendo*: esso va verificato volta per volta riconoscendosi alla Corte un'attitudine analoga a quella maturata dal giudice ordinario, per il quale il vizio *in procedendo* comporta comunque un accertamento sul fatto. Altro aspetto importante consiste nel modo di considerare la legge di conversione, la specialità di quel procedimento legislativo, la sua peculiarità. Nel merito, la Corte afferma che norme sulla incandidabilità e ineleggibilità sono materia elettorale, non riguardano l'ordinamento degli enti locali: il decreto era intitolato invece a quest'ultima materia, così come il preambolo, e la Corte ne desume l'illegittimità dell'articolo 7, estraneo al contesto normativo. Non compie, dunque, una valutazione specifica sulla carenza dei presupposti di necessità e urgenza, ma ricava dall'estraneità di materia quella carenza.

Il presidente BIANCO ricorda che l'articolo 139 del Regolamento può condurre a una risoluzione della Commissione, quale esito dell'esame di una sentenza della Corte costituzionale.

Il relatore VILLONE (*SDSE*) esprime il proprio apprezzamento per il tono e il contenuto del dibattito: riguardo all'introduzione di elementi estranei in sede di conversione in legge, si tratta di questione che impone una riflessione sull'ammissibilità degli emendamenti. Quanto alla tesi, esposta dal senatore Pastore, sul rilievo che dovrebbero assumere le leggi ordinarie di sistema quale parametro e limite per le altre leggi, dichiara di non essere del tutto persuaso. Ritiene, comunque, che dopo l'eventuale seguito del dibattito, si potrebbe considerare la possibilità di una risoluzione.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1464 (CODICE DELLE AUTONOMIE)*

Il senatore PASTORE (*FI*) rileva l'opportunità di svolgere una seduta dedicata alla discussione generale sul disegno di legge, alla presenza del Ministro competente.

Il senatore SAPORITO (*AN*) ricorda che sono previste altre audizioni in materia.

Il senatore VITALI (*Ulivo*), relatore sul disegno di legge insieme al senatore Collino, sottolinea l'esigenza di organizzare i lavori in modo da poter concludere l'esame in Commissione entro il mese di luglio.

Il presidente BIANCO rammenta che per domani, mercoledì 27 giugno, è prevista, alle ore 8,30, l'ultima delle audizioni informali programmate in materia: saranno ascoltati, sull'ordinamento di Roma Capitale, il sindaco Veltroni, il Presidente della Provincia e il Presidente della regione Lazio. Informando la Commissione che sono iscritti a parlare in discussione generale i senatori Pastore, Villone, Malan, Russo Spena, Peterlini, Saporito, Maffioli, Saro e Sinisi, ritiene che si possa programmare una seduta della Commissione, con la presenza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, possibilmente nella settimana successiva, da dedicare all'esame del provvedimento.

La Commissione consente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1119) ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati**

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica su un emendamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il relatore CALVI (*Ulivo*) presenta alcuni nuovi emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto: sull'emendamento 9.100 propone di richiedere al Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1437) NIEDDU.** – *Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse*

(Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore ZANDA (*Ulivo*) illustra il disegno di legge, diretto a risolvere l'impatto della decisione di dismettere le infrastrutture militari nell'isola della Maddalena, adottata d'intesa fra le autorità italiane e statunitensi. Si tratta, infatti, di provvedere, in analogia a misure già adottate in passato per casi simili, per i dipendenti civili di quella base militare. Espone il contenuto degli articoli e ritiene opportuna una riflessione sui possibili effetti finanziari del provvedimento, che comunque va senz'altro approvato perché corrisponde al principio, corretto e condiviso, di non far ricadere sugli addetti a quegli impianti gli effetti negativi derivanti dalla chiusura della base militare.

Il presidente BIANCO, accogliendo l'indicazione del relatore, che gli risulta condivisa anche dal senatore Saporito, propone di richiedere al Governo la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento e, su proposta del senatore Fernando Rossi, anche di richiedere indicazioni specifiche sull'impiego futuro del personale interessato.

La Commissione consente.

Il relatore ZANDA (*Ulivo*), quindi, prospetta la possibilità di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il presidente BIANCO osserva che a tale eventuale richiesta è preliminare sia la relazione tecnica del Governo, sia il parere positivo della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(702) Franca RAME ed altri.** – *Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti»*

(Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE (*SDSE*) espone il contenuto del disegno di legge, che riguarda il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, da ridefinire mediante apposita delega legislativa: dopo avere ricordato che le regole vigenti si fondano su normative molto risalenti nel tempo, rileva che lo scopo dell'iniziativa, che considera condivisibile, è quello di assimilare

il giudizio contabile al modello processuale generale, secondo i principi del contraddittorio, la tutela del diritto di difesa, un'istanza preliminare di giudizio e altre disposizioni assai importanti, con particolare riguardo a quelle sull'effettivo recupero delle somme, l'elemento più critico del sistema. Si tratta, pertanto, di perseguire lo snellimento delle procedure e una maggiore rapidità dei processi e, nel complesso, di rendere più moderno il giudizio contabile, una materia rilevante e bisognosa di un intervento normativo. Osserva, infatti, che il modello processuale attuale risulta ormai invecchiato e si è progressivamente distaccato da quello proprio degli altri giudizi regolati dall'ordinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, mercoledì 27 giugno, alle ore 14,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1119****Art. 2.****2.100**Calvi, *relatore*

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 8-ter» con il seguente:*

«Art. 8-ter. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, non possono rientrare in magistratura e sono destinati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, con riassorbimento delle vacanze dei posti e senza aumento della pianta organica.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al comma 6 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la ricostruzione delle rispettive carriere.».

---

**Art. 3.****3.100**CALVI, *relatore*

*Al comma 2, capoverso «Art. 60-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza sostituzione mediante ricorso a nuove assunzioni».*

---

**3.100 (testo 2)**CALVI, *relatore*

*Al comma 2, capoverso «Art. 60-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con riassorbimento delle vacanze dei posti e senza aumento della pianta organica.».*

---

**Art. 6.****6.200**CALVI, *relatore*

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, non possono rientrare in magistratura e sono destinati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, con riassorbimento delle vacanze dei posti e senza aumento della pianta organica. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la ricostruzione delle rispettive carriere».

---

**Art. 7.****7.100**CALVI, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nominati Ministri, Vice Ministri o Sottosegretari di Stato, una volta cessati dalla carica, non possono rientrare in magistratura e sono destinati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, con riassorbimento delle vacanze dei posti e senza aumento della pianta organica. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la ricostruzione delle rispettive carriere».

---

**Art. 9.****9.100**CALVI, *relatore*

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono membri di una delle



due Camere ovvero ricoprono la carica di Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, alla cessazione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono ricollocati in ruolo, con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni se provenienti dalle funzioni giudicanti. Ai fini del ricollocamento in ruolo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 5-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, 4-*bis* della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

1-*bis*. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, alla cessazione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono:

a) destinati, su loro richiesta, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare o della carica di Governo, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, con riassorbimento delle vacanze dei posti e senza aumento della pianta organica;

b) collocati a riposo, su loro richiesta, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del mandato parlamentare o della carica di Governo, con possibilità di riscatto, mediante la contribuzione figurativa prevista dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già eventualmente riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 26 giugno 2007

**88<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***SALVI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Conferenza dei Capi-gruppo ha fissato per il giorno 4 luglio la data di inizio dell'esame in Assemblea del disegno di legge in titolo, avverte che si passerà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 del relatore Di Lello Finuoli.

Il senatore CASTELLI (*LNP*), in sede di illustrazione del subemendamento 1.1000/1, rileva che esso è volto a ripristinare il testo del decreto legislativo n. 160 del 2006. In particolare, egli si sofferma sull'opportunità di mantenere l'esame psico-attitudinale per coloro che accedono in magistratura, nonché l'indicazione, da parte del candidato, della funzione, requirente o giudicante, alla quale egli intende accedere. Quanto alla prova psico-attitudinale, l'oratore rileva che essa, lungi dal costituire un *vulnus* alla professionalità e alla dignità degli appartenenti alla magistratura, costituisce un fattore positivo per il buon esercizio della funzione giurisdizionale, evitando in particolare situazioni patologiche le quali spesso giungono all'attenzione del Consiglio superiore della magistratura troppo tardi.

L'oratore propone di votare il subemendamento per parti separate, in primo luogo i primi sei commi e, successivamente, il comma 7 relativo alla valutazione psico-attitudinale dei candidati alla magistratura.

Il senatore illustra brevemente il subemendamento 1.1000/16, osservando in particolare come esso tenda a ripristinare il testo del decreto legislativo n.160 del 2006 per quanto concerne i requisiti per l'ammissione al concorso.

Riservandosi di intervenire sugli altri subemendamenti da lui presentati in sede di dichiarazione di voto, il senatore si sofferma infine brevemente sul subemendamento 1.1000/45, avente ad oggetto la composizione e l'attività della commissione di concorso, ritenendo opportuno – anche in questo caso – il ripristino del decreto legislativo n.160.

Il senatore CENTARO (FI) illustra il subemendamento 1.1000/7, volto a eliminare la prova pratica. Al riguardo egli osserva che mentre per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense la prova pratica consente di verificare quanto appreso dal candidato nei due anni di tirocinio presso uno studio legale, per i candidati alla magistratura ciò può costituire un fattore di notevole difficoltà, non solo considerando il diverso tipo di preparazione richiesto, ma anche tenendo conto del fatto che la riforma dell'ordinamento prevede un periodo di tirocinio successivo al superamento del concorso.

Riservandosi di intervenire sui subemendamenti in sede di dichiarazione di voto, il senatore illustra brevemente il subemendamento 1.1000/26, rilevando come esso, espungendo l'inciso «salvo che non si tratti di seconda laurea», nella parte che consente l'accesso al concorso agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, rende più omogenei i requisiti di partecipazione al concorso per le diverse categorie di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione.

Il senatore CARUSO (AN) in sede di illustrazione dei subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4, rileva che la previsione, in essi contenuta, del concorso a cadenza biennale, garantendo un certo grado di stabilità e di certezza per gli aspiranti magistrati, tiene conto della oggettiva lunghezza dei tempi di espletamento del concorso medesimo. Quanto all'inciso «di norma» nell'indicazione delle scadenze per l'indizione dei concorsi, egli ne sottolinea il carattere eccessivamente aleatorio.

Il senatore passa alla illustrazione del subemendamento 1.1000/5, relativo allo svolgimento della prova pratica. Al riguardo rileva che tale prova avrebbe una sua razionalità solo nell'ipotesi in cui – come accade nell'ordinamento francese – il concorso abbia luogo al termine di una scuola che prepara i candidati alla professione di magistrato. Al contrario, in assenza di una scuola ufficiale ed obbligatoria per accedere al concorso, la previsione di una prova pratica rischia di favorire il proliferare di scuole private esclusivamente finalizzate al superamento della prova medesima, laddove – a suo avviso – nella fase precedente lo svolgimento delle prove

scritte – è opportuno che i candidati si concentrino sull'acquisizione di adeguate conoscenze teoriche.

L'oratore passa quindi alla illustrazione del subemendamento 1.1000/9, ritenendo che i giovani che partecipano all'esame abbiano il diritto di conoscere in anticipo – e non il giorno stesso della prova – la materia oggetto dell'esame scritto.

Quanto alla indicazione delle materie d'esame, il senatore ritiene che la riforma dell'ordinamento giudiziario costituisca un momento importante e probabilmente irripetibile per adeguare la preparazione richiesta per il superamento del concorso in magistratura alle esigenze della società contemporanea. A tal fine egli osserva che con i subemendamenti 1.1000/10 e 1.1000/11, intende inserire, tra le prove orali obbligatorie, il diritto fallimentare, il diritto industriale e il diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori, ritenendo tali settori essenziali per una moderna preparazione giuridica.

Quanto al subemendamento 1.1000/12, il senatore osserva l'opportunità di inserire, fra le lingue straniere facoltative per il sostenimento della prova, la lingua araba, rilevando che gran parte del contenzioso in materia matrimoniale e in molti settori del diritto penale riguarda provenienti dai Paesi arabi.

Il senatore illustra quindi i subemendamenti 1.1000/14 e 1.1000/15, volti a consentire, ai candidati idonei, la possibilità di essere direttamente ammessi alla prova orale del concorso successivo. Al riguardo, chiede al Governo alcune chiarificazioni in materia, ritenendo irrazionale prevedere l'istituto della idoneità per chi, pur avendo superato le prove, non è nominato magistrato per mancanza di posti disponibili e, nello stesso tempo, non consentire a tali soggetti la possibilità di sostenere, in un successivo concorso, esclusivamente la prova orale.

Quanto al subemendamento 1.1000/19, l'oratore ritiene opportuno, in ordine al requisito della laurea per l'accesso al concorso in magistratura, sostituire, all'espressione «conseguito», l'altra «conseguibile», dal momento che coloro per i quali la laurea in giurisprudenza costituisce la seconda laurea, pur non avendo effettuato un normale *cursus* di studi quadriennale, possiedono una preparazione certamente superiore a quella richiesta.

Il senatore si sofferma infine sul subemendamento 1.1000/27, rilevando l'opportunità di introdurre, come requisito di accesso al concorso per i magistrati onorari, lo svolgimento delle funzioni per un determinato numero di anni, senza demerito e senza essere stati revocati.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*), in sede di illustrazione del subemendamento 1.1000/34, rileva l'opportunità di eliminare il limite massimo di età per lo svolgimento del concorso, considerando che la riforma dell'ordinamento giudiziario lo ha configurato come concorso di secondo grado. Quanto al subemendamento 1.1000/56, il senatore ne evidenzia il carattere meramente tecnico, essendo esso volto a riferire tutti i rinvii ope-

rati da altre leggi, in ordine a requisiti per l'ammissione al concorso in magistratura, non più al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ma al decreto legislativo n. 160 del 2006.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

Il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), esprime parere favorevole sulla prima parte del subemendamento 1.1000/5, nonché sui subemendamenti 1.1000/7 e 1.1000/8, condividendo l'inopportunità di una prova pratica, dal momento che il tirocinio iniziale è volto a fornire ai vincitori del concorso adeguate competenze pratiche. Esprime altresì parere favorevole anche sui subemendamenti 1.1000/10, 1.1000/18, 1.1000/19, 1.1000/21, 1.1000/25, 1.1000/27, 1.1000/34, 1.1000/44, 1.1000/48 e 1.1000/56.

Esprime parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione del subemendamento 1.1000/34 e 1.1000/48.

Egli esprime in particolare la sua contrarietà ai subemendamenti volti ad eliminare la prova pratica, osservando in primo luogo che le scuole di preparazione al concorso sono specificamente volte a fornire ai candidati strumenti adeguati di tecnica dell'argomentazione. In secondo luogo, osserva che tale prova consente alla Commissione di valutare non solo la capacità argomentativa del candidato, ma anche l'equilibrio nel giudicare, il quale presuppone la facoltà di contemperare valenze positive e negative nell'esame di una fattispecie concreta. In terzo luogo egli ritiene che la prova pratica appare coerente con il sistema delineato dal disegno di legge in titolo, il quale configura ormai il concorso per l'accesso in magistratura come concorso di secondo grado.

Ritiene inoltre opportuno mantenere, nella commissione di concorso, la presenza nettamente maggioritaria di magistrati, rispetto ad avvocati e professori universitari, e non condivide la proposta di ammettere direttamente alla prova orale i candidati che, pur risultando idonei, non sono nominati per carenza di posti disponibili, anche perchè la prova orale non è spesso adeguatamente selettiva se non preceduta dalla prova scritta.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/1 e 1.1000/2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti 1.1000/3 e 1.1000/4.

Il senatore VALENTINO (*AN*) dichiara il suo voto favorevole, osservando che l'inciso «di norma», posto all'interno della disposizione che in-

dividua una cadenza annuale per l'espletamento dei concorsi in magistratura, ha finalità poco chiare e non è coerente con l'impianto del disegno di legge, volto a conferire certezza e sistematicità alle procedure di accesso alle funzioni di giudice.

Il sottosegretario SCOTTI, convenendo con le osservazioni del senatore Valentino, si riserva di presentare in Assemblea un emendamento volto a sostituire le parole «di norma» con l'altra «almeno», riproponendo così il testo originario del disegno di legge.

Il senatore CASTELLI (*LNP*), dichiarando il suo voto contrario al subemendamento, rileva che l'inciso «di norma» consente al Governo un margine di discrezionalità nella indizione dei bandi di concorso per l'accesso in magistratura, considerando che, a fronte di periodi in cui è necessario e possibile indire più concorsi in un anno, ve ne possono essere altri in cui si è costretti a sospendere i concorsi medesimi anche per un periodo superiore all'anno.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/3 e 1.1000/4.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.1000/5.

Il senatore CARUSO (*AN*) dichiara di non condividere le argomentazioni addotte dal sottosegretario Scotti in difesa della prova pratica, rilevando che il possesso delle tecniche dell'argomentazione in capo al candidato può essere verificato anche attraverso adeguati temi teorici. Quanto alla constatazione che le scuole di preparazione al concorso in magistratura tendono a fornire ai candidati gli strumenti pratici per lo svolgimento delle concrete funzioni giudicanti e requirenti, il senatore rileva che tali scuole dovrebbero al contrario fornire agli aspiranti magistrati le conoscenze adeguate per il superamento delle prove teoriche.

L'oratore si sofferma quindi sulla seconda parte dell'emendamento, rilevando l'opportunità di accrescere conseguentemente il periodo di tirocinio successivo al superamento del concorso, al fine di consentire ai vincitori l'acquisizione degli strumenti per il migliore esercizio delle loro funzioni.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) rileva che la presenza della prova pratica è coerente con l'impostazione del disegno di legge, il quale configura il concorso in magistratura come concorso di secondo grado. Osserva però, nello stesso tempo, che il carico di lavoro in capo alle commissioni di concorso, per la correzione delle quattro prove, rischia di ritardare notevolmente – e forse di paralizzare – lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ciò anche in considerazione del fatto che la differenza tra il nu-

mero dei componenti la commissione e il numero di coloro che effettivamente procedono alla correzione dei compiti è considerevole.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO (*FI*), il quale dichiara di non condividere la parte dell'emendamento del senatore Caruso relativa all'ampliamento del periodo di tirocinio, il senatore VALENTINO (*AN*) dichiara di dissentire dall'emendamento presentato dal senatore Caruso, ritenendo che i criteri di selezione per l'accesso in magistratura non possono fondarsi esclusivamente sul corretto espletamento delle prove teoriche, ma devono riferirsi anche alle capacità del candidato di svolgere un argomento elaborato pratico.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) dichiara la incoerenza del sistema di accesso delineato dal disegno di legge, rilevando che la presenza della prova pratica nasce dalla volontà di trasformare il concorso in magistratura da concorso di primo grado a concorso di secondo grado. Egli osserva altresì che, nello stesso tempo, si ammettono all'espletamento delle prove candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche ovvero il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica. Ad avviso dell'oratore ciò è in palese contraddizione con lo spirito della riforma, avendo tali soggetti competenze di tipo esclusivamente culturale e teorico. Dichiara quindi di astenersi dalla votazione.

Il PRESIDENTE propone di votare il subemendamento 1.1000/5 per parti separate.

La prima parte del subemendamento 1.1000/5, posta in votazione con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del GOVERNO, risulta approvata.

La seconda parte del subemendamento 1.1000/5, posta in votazione con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, risulta respinta.

Risulta altresì precluso il subemendamento 1.1000/8.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/7 e 1.1000/9.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/10.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) dichiara il suo voto favorevole, ritenendo fondamentale, per la formazione di un futuro magistrato, la conoscenza del diritto fallimentare e, in particolare, delle procedure concorsuali.

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (*Ulivo*), il quale condivide le osservazioni del senatore Castelli, osservando che in molti corsi universitari sono da tempo attivate cattedre di diritto fallimentare, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/10.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/11.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/12.

Il senatore VALENTINO (*AN*), nell'esprimere il voto favorevole sul subemendamento, rileva che la lingua araba è molto diffusa in Italia, a causa della rilevante presenza di immigrati del Nord Africa e del Medio Oriente. La previsione, come prova facoltativa, della conoscenza della lingua araba, appare, ad avviso dell'oratore, un elemento di novità e un segno di attenzione ai mutamenti sociali, ai quali coloro che sono chiamati ad amministrare la giustizia non possono restare indifferenti.

Nel dichiarare il voto contrario al subemendamento, il senatore CASTELLI (*LNP*) rileva che tale proposta emendativa si inserisce in una scelta culturale di sudditanza nei confronti del mondo islamico ed osserva che al contrario occorrerebbe richiedere agli arabi che vivono in Italia, e che in molti casi chiedono la cittadinanza italiana, il possesso della lingua del paese ospitante. Inoltre egli osserva che occorrerebbe più opportunamente prevedere come prova facoltativa la conoscenza di altre lingue, come il cinese e il russo, in ragione dell'intensificarsi dei rapporti giuridici ed economici con la Cina e la Russia. Ritiene comunque più congrua la previsione, contenuta nel testo originario del disegno di legge, che faceva riferimento alle lingue dell'Unione europea.

Il senatore CENTARO (*FI*), nel dichiarare il proprio voto favorevole al subemendamento, rileva che la conoscenza dell'arabo non è dettata soltanto dalla larghissima diffusione di tale lingua, ma si giustifica essenzialmente per il fatto che essa è parlata in molti paesi rivieraschi del mediterraneo, con cui l'Italia ha da tempo consuetudini di rapporti.

Il senatore CARUSO (*AN*) osserva che il testo del relatore cui si riferisce il subemendamento nasce dal parziale accoglimento, in comitato ristretto, di una sua proposta che – nel circoscrivere quanto previsto nel testo del disegno di legge, il quale, nel prevedere, come prova facoltativa, la conoscenza di una lingua dell'Unione europea, ne estendeva l'ambito ad un numero elevatissimo di lingue – optava per le lingue più importanti, quali, oltre alle maggiori lingue europee, anche cinese, russo e arabo. Peraltro, in considerazione dei rilievi critici avanzati, il senatore ritira il su-



bemendamento, riservandosi di presentarlo in Aula e di spiegare, in quella sede, le ragioni di tale proposta.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/13.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/14.

Il sottosegretario SCOTTI, rispondendo ad una sollecitazione del senatore Caruso, illustra il regime previsto per i candidati idonei che non hanno però conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati.

Dopo brevi interventi del senatore CASTELLI (*LNP*) e del senatore VALENTINO (*AN*), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/14.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano altresì respinti i subemendamenti 1.1000/15 e 1.1000/16.

Dopo brevi interventi dei senatori CENTARO (*FI*) e CARUSO (*AN*) e del sottosegretario SCOTTI, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta altresì respinti il subemendamento 1.1000/17.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO (*FI*), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/18.

Dopo un breve intervento del senatore CARUSO (*AN*) e del senatore CASTELLI (*LNP*), il quale dichiara il suo voto contrario, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/19.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/20.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/21.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/22 e 1.1000/23.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/24.

Il senatore PALMA (*FI*) rileva l'opportunità di introdurre il requisito dell'anzianità di servizio per consentire ai docenti universitari l'accesso al concorso in magistratura e ciò coerentemente con lo spirito della riforma, che configura ormai il concorso in magistratura come concorso in secondo grado. A tal fine egli rileva la necessità di uniformare i requisiti per l'accesso alla magistratura ordinaria a quelli già previsti per la magistratura amministrativa.

Il senatore VALENTINO (*AN*) ritiene che la previsione di un concorso di secondo grado per l'accesso in magistratura rende ancora più urgente l'equiparazione tra la remunerazione del magistrato ordinario e quella dei magistrati amministrativi.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (*RC-SE*), nel dichiarare il voto contrario al subemendamento, mette in luce le notevoli modifiche che si sono registrate nel sistema di reclutamento dei docenti universitari, rilevando in particolare che spesso l'immissione in ruolo del personale docente può avvenire dopo molti anni.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/24.

Dopo un breve intervento del senatore CARUSO (*AN*), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/25, risultando altresì precluso il subemendamento 1.1000/26.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/27.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti il subemendamento 1.1000/28 e 1.1000/29.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/30.

Il senatore PALMA (*FI*) evidenzia l'opportunità di non consentire l'accesso al concorso a coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca. Ciò sia perchè non sempre risultano trasparenti le procedure per l'ammissione ai dottorati, sia perchè il conseguimento di tale titolo accademico non denota alcuna attitudine pratica del candidato.

Dopo un breve intervento del senatore MANZIONE (*Ulivo*), che rileva come il titolo di dottore di ricerca costituisce semplicemente un requisito per accedere al concorso, e del senatore CASTELLI (*LNP*), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/30.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/31, 1.1000/33, 1.1000/35, 1.1000/36, 1.1000/37, 1.1000/38, risultando altresì ritirato il subemendamento 1.1000/32.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/34.

Il PRESIDENTE dichiara che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/39.

Il senatore PALMA (*FI*) rileva l'opportunità di prevedere un'unica sede per lo svolgimento del concorso, ritenendo che la possibilità di svolgere il concorso in sedi diverse altera l'uniformità della valutazione. Ciò, a suo avviso, costituisce un *vulnus* grave alle esigenze di rigore che si palesano in concorsi per accedere all'esercizio di una funzione così delicata. Tale previsione appare oltretutto, ad avviso dell'oratore, in controtendenza rispetto alle esigenze di uniformità, le quali hanno spinto opportunamente a modificare il sistema concorsuale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il senatore CARUSO (*AN*), nell'esprimere il suo voto contrario, deplora la cultura del sospetto sottesa a proposte di tal genere, la quale ha ad oggetto spesso sia il sistema universitario sia le modalità di reclutamento di molte categorie professionali.

Rispondendo ad una richiesta del RELATORE, il sottosegretario SCOTTI rileva che la norma sulla pluralità di sedi risulta necessaria in considerazione della difficoltà di individuare locali idonei per consentire a tutti i candidati di sostenere le prove scritte.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/39.

Il subemendamento 1.1000/41 è ritirato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 1.1000/40, 1.1000/42, 1.1000/43, 1.1000/45, 1.1000/46, 1.1000/47 e 1.1000/49.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 1.1000/44 e 1.1000/48.

Dopo brevi interventi del senatore PALMA (*FI*), del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/50 e 1.1000/51.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 1.1000/52, 1.1000/53 e 1.1000/54, nonchè, dopo un breve intervento del senatore VALENTINO (*AN*), il subemendamento 1.1000/55.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/56.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento del relatore 1.1000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, con le modificazioni apportate dai subemendamenti precedentemente approvati.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1000 è approvato.

Sono pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1447

### Art. 1.

#### 1.1000/1

#### CASTELLI

*All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 1 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 1. – (*Concorso per uditore giudiziario*). – 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e industriale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

1) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove,

esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera 1), non inferiore a cento cinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione.».

---

### **1.1000/2**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 1 dell'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:*

«1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei due anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.».

---

### **1.1000/3**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 1 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».*

---

**1.1000/4**

VALENTINO

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, comma 1 richiamato, sopprimere le parole: «di norma».*

---

**1.1000/5**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, con il seguente:*

«3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.*

---

**1.1000/6**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, le parole: «e diritto amministrativo.».*

---

**1.1000/7**

CENTARO

*All'emendamento 1.100, al comma 2, capoverso «Art. 1», al comma 3, sostituire le parole da: «e di un elaborato pratico» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il cui ordine di svolgimento è determinato, giorno per giorno, mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova».*

---

**1.1000/8**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1, ivi richiamato, sopprimere le parole da: «elaborato pratico» sino alla fine.*

---

**1.1000/9**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Con lo stesso» sino alla fine.*

---

**1.1000/10**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «diritto commerciale;» con le seguenti: «diritto commerciale e fallimentare.».*

---

**1.1000/11**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo la lettera l) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere la seguente:*

*«l-bis) diritto industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.».*

---

**1.1000/12**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere, dopo la parola: «francese» la parola: «arabo».*

---



**1.1000/13**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato con i seguenti:*

«7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».

---

**1.1000/14**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8.».

---

**1.1000/15**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur non essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non siano stati nominati magistrati in forza di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che

ciò non abbia potuto avvenire per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.».

---

### **1.1000/16**

CASTELLI

*All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 2. – (*Requisiti per l'ammissione al concorso*). – 1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni dirette nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendo si iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.

---

### **1.1000/17**

CENTARO

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere le parole da: «, tenuto conto» fino a: «fra quelle previste.».*

---

### **1.1000/18**

PALMA

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativi» aggiungere le parole: «e contabili.».*

---

**1.1000/19**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera c), dopo la parola: «giurisprudenza» aggiungere le seguenti: «conseguibile al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che».*

---

**1.1000/20**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere c), e), i) sostituire la parola: «conseguito» con la parola: «conseguibile».*

---

**1.1000/21**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere c), e), i) dopo le parole: «conseguito» aggiungere le seguenti: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».*

---

**1.1000/22**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno otto anni senza demerito, senza essere stati revocati».*

---

**1.1000/23**

PALMA

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.1000/24**

PALMA

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera d), dopo le parole: «docente di materie giuridiche» aggiungere le seguenti: «con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.».*

---

**1.1000/25**

PALMA

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.1000/26**

CENTARO

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera f), sopprimere le parole: «,salvo che non si tratti di seconda laurea.».*

---

**1.1000/27**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati.».*

---

**1.1000/28**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito, senza essere stati revocati.».*

---

**1.1000/29**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera i), sopprimere le parole da: «del diploma di laurea» fino a: «anni e».*

---

**1.1000/30**

PALMA

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera l).*

---

**1.1000/31**

CASTELLI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, sopprimere la lettera l).*

---

**1.1000/32**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sostituire la lettera l), con le seguenti:*

«l) coloro che hanno laurea in giurisprudenza conseguibile a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l-bis) coloro che hanno laurea in giurisprudenza conseguibile a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

---

**1.1000/33**

CASTELLI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, sopprimere la lettera m).*

---

**1.1000/34**

D'AMBROSIO

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera c) inserire il n. 1-bis):*

«1-bis) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'espressione "non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40" è soppressa».

---

**1.1000/35**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera c), capoverso 2, sopprimere la lettera b-ter).*

---

**1.1000/36**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».*

---

**1.1000/37**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «di norma».*

---

**1.1000/38**

VALENTINO

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «con cadenza» sopprimere le seguenti: «di norma».*

---

**1.1000/39**

PALMA

*All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «o più sedi».*

---

**1.1000/40**

PALMA

*All'emendamento 1.1000, al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**1.1000/41**

CASTELLI

*All'emendamento 1.1000, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei tempi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato''».

---



**1.1000/42**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 4 ivi richiamato, lettera b), sostituire le parole: «ed al sorteggio della materia oggetto della prova» con le seguenti: «e presiede allo svolgimento delle prove».*

---

**1.1000/43**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «così come definita» a: «1999».*

---

**1.1000/44**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dell'attività del comitato» con le seguenti: «delle prove».*

---

**1.1000/45**

CASTELLI

*All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

”Art. 5. - (*Commissione di concorso*). – 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 170 – e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magi-

strato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonchè ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia»».

---

### **1.1000/46**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da dodici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su indicazione del Consiglio universitario nazionale, e da otto avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su indicazione del Consiglio nazionale forense;».

---

### **1.1000/47**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da dodici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità e cui si applica l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali per l'intera durata della procedura concorsuale, da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su indicazione del Consiglio universitario nazionale e cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e da otto avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su indicazione del Consiglio nazionale forense;».

---

**1.1000/48**

PALMA

*All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo I e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario».*

---

**1.1000/49**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera e), sostituire il comma 4 ivi richiamato con il seguente:*

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, i professori universitari e gli avvocati a riposo da non più di due anni, che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantanesimo anno di età.».

---

**1.1000/50**

PALMA

*All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera g), sopprimere le parole: «dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti.».*

---

**1.1000/51**

PALMA

*All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera g), capoverso 6), dopo le parole: «in numero dispari» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».*

---

**1.1000/52**

CASTELLI

*All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 7.*

---

**1.1000/53**

CASTELLI

*All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 8.*

---

**1.1000/54**

CASTELLI

*All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 9.*

---

**1.1000/55**

VALENTINO

*All'emendamento 1.1000, al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: «svolgono il periodo di tirocinio» con le seguenti: «dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio».*

---

**1.1000/56**

D'AMBROSIO

*All'emendamento 1.1000, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:*

*«9-bis. I rinvii operati da altre leggi all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis) del citato decreto legislativo n. 160 del 2006».*

---

**1.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*). – 1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: "uditorato" è sostituita dalla seguente: "tirocinio".

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – (*Concorso per magistrato ordinario*). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati.

4. La prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale pubblico e privato;
- l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
- m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti

di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera *m*), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

*b*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

*a*) i magistrati amministrativi;

*b*) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

*c*) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

*d*) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

*e*) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di

anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli ufficiali e i sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

i) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

m) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino alle seguenti condizioni:";

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

"b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;".

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.";



b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato''.

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''al concorso per uditore giudiziario'' sono sostituite dalle seguenti: ''al concorso per esami per magistrato ordinario'';

b) al comma 2, dopo la parola: ''presentate'' sono inserite le seguenti: ''o spedite''.

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.'';

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense'';

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esercizio delle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.'';

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.'';

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.'';

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.'';

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli ela-

borati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.”;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

”7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.”;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

”10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso”.

7. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Disciplina dei lavori della commissione”;

b) al comma 2, le parole: ”degli uditori” sono sostituite dalle seguenti: ”dei magistrati ordinari”;

c) al comma 4, la parola: ”vicepresidente” è sostituita dalle seguenti: ”il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente”;

d) al comma 5, le parole: ”I componenti” sono sostituite dalle seguenti: ”Il presidente e i componenti”;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

”7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati”»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Nomina a magistrato ordinario”;

b) al comma 1, dopo la parola: ”idonei” sono inserite le seguenti: ”all’esito del concorso per esami” e le parole: ”uditore giudiziario” sono sostituite dalle seguenti: ”magistrato ordinario”;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "degli uditori" sono sostituite dalle seguenti: "dei magistrati ordinari";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.";

c) al comma 2, le parole: "Il periodo di uditorato" sono sostituite dalle seguenti: "Il completamento del periodo di tirocinio", la parola: "ammissibilità" è sostituita dalla seguente: "ammissione".

## 1.1

### CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (*Concorso per uditore giudiziario*). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e industriale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
- l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* *g)* *h)* e *i)*, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera *l)*, non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione».

---

## 1.2

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 2, dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei due anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo».

---

**1.3**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 2, sostituire il comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, con il seguente:*

«3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.*

---

**1.250**

PALMA

*Al comma 2, in relazione all'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del del 2006, sopprimere al comma 3 le parole: «e di un elaborato pratico,» e, in conseguenza, al comma 5, sostituire le parole: «centoventi punti» con le parole: «centootto punti».*

---

**1.4**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 2, sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, le parole: «e diritto amministrativo».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.*

---

**1.5**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati».*

---

**1.6**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 2, alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «diritto commerciale;» con le seguenti: «diritto commerciale e fallimentare».*

---

**1.7**

CASTELLI

*Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, sopprimere la lettera h).*

---

**1.8**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 2, alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «colloquio su una lingua straniera scelta dal candidato, fra quelle ufficiali dell'Unione europea;» con le seguenti: «diritto industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori».*

*Conseguentemente, al successivo comma 5 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire la lettera «l)» con la lettera «m)».*

---

**1.9**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 2, al comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla stessa si aggiunge un colloquio su una lingua straniera indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, russo, cinese».*

*Conseguentemente, al successivo comma 5 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «nella materia di cui al comma 4, lettera m)» con le parole: «nel colloquio sulla lingua straniera prescelta» e sopprimere le parole: «, esclusa quella di cui alla lettera m),», al comma 6 sopprimere il primo periodo e le parole: «, esclusa quella di cui alla lettera m),».*

---

**1.10**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 2, sostituire il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato con i seguenti:*

«7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3. del R.D.Lgs. 31-5-1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

*7-bis.* Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

---

**1.11**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8.».

---

**1.12**

CASTELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

*Art. 2. - (Requisiti per l'ammissione al concorso). - 1.* Al concorso sono ammessi coloro che:

*a)* hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito



diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

*b)* hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

*c)* hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

*d)* hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

*e)* hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

*f)* hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

*a)* essere cittadino italiano;

*b)* avere l'esercizio dei diritti civili;

*c)* possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo».

---

### 1.13

VALENTINO

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Requisiti per l'ammissione al concorso per esami";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

b) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) gli avvocati iscritti all'albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

h) i magistrati amministrativi con qualifica di referendario e con almeno due anni di effettivo servizio che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) al comma 2:

1) all'alinea, dopo la parola: "concorso" sono inserite le seguenti: "per esami";

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

"b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;"

d) al comma 1-bis dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le parole: "e ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448"».

---

## 1.14

D'AMBROSIO

*Al comma 3 la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al concorso per esami sono ammessi:

a) gli avvocati iscritti all'albo;

b) i laureati in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1977 n.398 e successive modificazioni;

c) i laureati che, alla data del bando di concorso non hanno ancora superato gli anni 25 ed hanno conseguito la laurea con non meno di 110/110 ed hanno riportato agli esami di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile e procedura penale voto non inferiore a 28/30».

---

**1.16**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere b), d) e g) sostituire la parola: «conseguito» con la seguente: «consequibile».*

---

**1.15**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere b), d) e g) dopo le parole: «conseguito» aggiungere le seguenti: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».*

---

**1.17**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera c) dopo la parola: «giurisprudenza» aggiungere le seguenti: «consequibile al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che».*

---

**1.18**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*«d-bis) gli ufficiali e sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari.».*

---

**1.19**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera f) sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali*

hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito, senza essere stati revocati.».

---

### 1.20

PIONATI

*Al comma 3, lettera b) sopprimere la lettera h) e alla lettera e), dopo le parole: «gli avvocati iscritti all'albo» sopprimere le parole: «che hanno esercitato la professione per almeno tre anni».*

---

### 1.21

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, sostituire la lettera h) con le seguenti:*

«h) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

*h-bis) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».*

---

### 1.22

MANZIONE

*Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1 sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) i dottori di ricerca in discipline giuridiche che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, con una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell'intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea, pari almeno a ventotto trentesimi, ed un punteggio della sola laurea non inferiore a centosette centodecimi;».

---

**1.251**

PALMA

*Al comma 3, in relazione all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere la lettera c).*

---

**1.252**

PALMA

*Al comma 3, in relazione all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire la lettera h con la seguente:*

*«h) i magistrati amministrativi ed i magistrati contabili».*

---

**1.23**

CASSON

*Al comma 3, aggiungere dopo la lettera h) la seguente:*

*«i) i magistrati militari;».*

---

**1.24**

D'AMBROSIO

*Al comma 3, lettera c) inserire il n. 1-bis):*

*«1-bis) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'espressione "non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40" è soppressa».*

---

**1.25**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 3, alla lettera c), al capoverso 2, sopprimere la lettera b-ter).*

---

**1.26**

D'AMBROSIO

*Al comma 3, lettera c), numero 2, capoverso b-ter) la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».*

---

**1.27**

D'AMBROSIO

*Al comma 3, lettera c), dopo la lettera b-ter), inserire la seguente:*  
*«b-quater) il n. 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è soppresso».*

---

**1.28**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1, alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le parole: «con cadenza almeno annuale».*

---

**1.29**

CASTELLI

*Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «almeno» con le seguenti: «di norma».*

---

**1.253**

PALMA

*Al comma 4, in relazione all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere la lettera b).*

---

**1.30**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

”4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell’attività del comitato”».

---

**1.31**

CASTELLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

”Art. 5. - (*Commissione di concorso*). – 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all’articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 170 – e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magi-



strato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia»».

---

### 1.32

MANZIONE

*Al comma 6 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da quattro professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense»».*

---

### 1.33

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 6, alla lettera b) capoverso 1-bis) sostituire la parola: «venti» con la parola: «dodici» e, dopo la parola: «concorsuale», aggiungere le seguenti: «otto avvocati iscritti all'albo che abbiano esercitato la professione da almeno dieci anni, indicati dal Consiglio nazionale forense»».*

---

### 1.34

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Al comma 6, alla lettera b), sostituire la parola: «venti» con la parola: «quattordici» e la parola: «otto» con la parola: «quattordici», e, al termine, aggiungere il seguente periodo: «cui si applicano, a loro eventuale richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.».*

---

**1.254**

PALMA

*Al comma 6, in relazione all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del del 2006, alla fine del comma 1-bis inserire le seguenti parole: «non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario».*

---

**1.35**

CASTELLI

*Al comma 6, lettera e) dopo le parole: «anche tra i magistrati» aggiungere le seguenti: «a riposo da non più di due anni».*

---

**1.255**

PALMA

*Al comma 6, lettera g), in relazione all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti,».*

---

**1.256**

PALMA

*Al comma 6, lettera g), in relazione all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006, aggiungere dopo le parole: «quattro collegi, composti» aggiungere le parole: «in numero dispari» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».*

---

**1.36**

MANZIONE

*Al comma 9 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) al comma 2 le parole: «il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il conseguimento della seconda valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, abilita all'esercizio della professione di avvocato ed alla iscrizione nel relativo ordine in caso di cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilita al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori».

---

**1.37**

PITTELLI

*Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.*

---

**1.38**

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

*Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.*

---

**1.300**

MANZIONE

*Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 26 giugno 2007

**55<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1585) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002***

(Esame e rinvio)

Il relatore MENARDI riferisce sul provvedimento in titolo, segnalando in via preliminare che l'Accordo in esame si inserisce nel quadro della rete convenzionale che l'Italia sta intessendo con l'area geografica dei paesi dell'Est europeo, in via di progressivo ampliamento posto che i paesi in questione sono caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione, verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani: numerose sono infatti le piccole e medie imprese italiane alla ricerca di nuovi sbocchi in quei mercati e rilevante è l'interesse per le attività nel settore petrolifero. In particolare, tale Convenzione è volta a realizzare un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e la Repubblica dell'Armenia disciplinandone gli aspetti fiscali, allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenire le evasioni fiscali. Segnala inoltre che la Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Nel merito, il relatore rileva che la struttura dell'articolato ricalca i più moderni schemi di convenzione approvati in materia dall'OCSE. In relazione agli aspetti soggettivi, la Convenzione riguarda le persone fisiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e le persone giuridiche

aventi sede in uno o entrambi gli Stati. Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, essa riguarda tanto le imposte sul reddito quanto quelle sul patrimonio in quanto il sistema fiscale armeno si caratterizza per la presenza di imposte patrimoniali. Da parte italiana, non riscontrandosi al momento imposte di tale natura, è stata inserita nel citato Protocollo alla Convenzione, una clausola (paragrafo 2 del Protocollo) che dispone l'applicabilità di quest'ultima ad eventuali imposte sul patrimonio che potranno essere introdotte in futuro anche nel nostro Paese. Pertanto, tra le imposte considerate al paragrafo 2 della Convenzione figurano l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, segnala in particolare quelle in tema di redditi immobiliari, la cui tassazione spetta, ai sensi dell'articolo 6, in via prioritaria al paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa – di cui all'articolo 7 – è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui essa è localizzata ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione. Quanto a dividendi, interessi e canoni (*royalties*), il trattamento convenzionale è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo agli articoli 10, 11 e 12. Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale (*capital gains*), di cui all'articolo 13, il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE, mentre il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto nello Stato di residenza a meno che il residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività (articolo 14). I redditi di lavoro subordinato sono imponibili solo nel paese di residenza del lavoratore nel caso in cui vengano soddisfatte le condizioni previste al articolo 15, laddove in caso contrario l'imponibilità si ha nello Stato in cui l'attività è svolta.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, osserva che, ai sensi dell'articolo 24, si prevede l'applicazione del sistema di quello dell'imputazione ordinaria (o del *tax credit*) per entrambi i paesi. Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25), alla procedura amichevole (articolo 26) ed allo scambio di informazioni (articolo 27) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il presidente DINI, dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione, sottolinea l'importanza dell'Accordo in esame, esprimendo rammarico, tuttavia, per il rilevante ritardo con cui è stato presentato alle Camere il relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica da parte del Governo, con grave nocimento per l'immagine dell'Italia in termini di credibilità e di efficienza nell'attuazione degli accordi sottoscritti in ambito internazionale.

Il senatore ANDREOTTI (*Misto*) ribadisce l'esigenza, già sollevata in passato, di avere un elenco degli accordi internazionali sottoscritti dal Governo di cui sia ancora pendente la ratifica.

Il senatore MORSELLI (*AN*), unendosi alle considerazioni svolte, sottolinea con forte rammarico come molto spesso il ritardo che si produce nel procedimento di formalizzazione dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali si ripercuota negativamente sul lavoro che le Camere sono tenute a svolgere e sulla loro immagine, evidenziando al riguardo l'esigenza che siano opportunamente verificate le relative responsabilità.

Il presidente DINI, in relazioni alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, dopo aver fatto presente di essersi già attivato per le vie brevi con il Ministero degli esteri, si riserva di sollecitare dal Ministro degli esteri l'elenco richiesto dal senatore Andreotti e di rappresentare l'esigenza di una maggiore celerità nell'adempimento degli oneri procedurali connessi alla ratifica dei trattati internazionali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente DINI, non essendo ancora pervenuti alcuni dei pareri previsti in relazione all'esame del disegno di legge in titolo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente DINI, in ordine al ciclo di audizioni relative all'esame del Documento XXII, n. 14, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ricorda che domani, mercoledì 27 giugno, alle ore 15,15, si svolgerà l'audizione dell'ambasciatore Sanguini, Direttore della Direzione generale per i paesi dell'Africa Sub-Sahariana del Ministero degli esteri, e avverte che martedì 10 luglio avrà luogo l'audizione del ministro della giustizia Mastella.

Il PRESIDENTE ricorda infine che martedì 3 luglio, alle ore 14,30, si terrà l'audizione del vice ministro Sentinelli sulla situazione nel Corno d'Africa.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 26 giugno 2007

**80<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***DE GREGORIO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa – sistemi C41 e trasformazione, ammiraglio di squadra Gino Bizzari, accompagnato dal capitano di vascello Ruggiero Di Biase.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa – sistemi C41 e trasformazione, in relazione all'atto del Governo n. 97, recante Programma annuale di A/R n. SMD 08/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato «SICARL-1B» e all'atto del Governo n. 98, recante Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato «SICRAL-2»**

L'ammiraglio BIZZARI rileva preliminarmente che lo scopo della sua esposizione è quello di fornire un quadro informativo del sistema di

comunicazioni satellitari militari nazionale, denominato SICRAL (Satellite Italiano di Comunicazioni Riservate ed Allarme), con particolare riferimento ai programmi SICRAL-1B e SICRAL-2.

Gli obiettivi che la Difesa ha inteso conseguire con il programma SICRAL possono sintetizzarsi sia nella realizzazione di un assetto capacitivo di telecomunicazioni satellitari militari che permetta di soddisfare le esigenze operative correlate con le missioni assegnate alla Forze armate e di estendere l'infrastruttura territoriale delle telecomunicazioni della Difesa alle aree di interesse strategico fuori dal territorio nazionale, sia nella messa a disposizione di capacità di comunicazioni satellitari, sicure e protette, anche per gli organismi istituzionali di comparto di *homeland security* ed in supporto ad attività di *disaster relief*.

In tale quadro, il sistema SICRAL è in grado di garantire l'interoperabilità tra reti sicure, quali quelle della Difesa, della sicurezza pubblica, per le emergenze civili e la gestione del controllo delle infrastrutture strategiche.

Il sistema è costituito da un «segmento spaziale» ed un «segmento di terra».

Il segmento spaziale si compone dei satelliti SICRAL-1, lanciato nel febbraio 2001 ed attualmente in esercizio, SICRAL-1B, il cui lancio è previsto nella seconda metà del 2008, e SICRAL-2, chiamato a sostituire il SICRAL-1 al termine della sua vita operativa (2011), il cui programma è in corso di avvio.

Il segmento di terra è costituito dal Centro di Gestione e Controllo primario, situato a Vigna di Valle, e da una serie di terminali operanti nelle bande di frequenza UHF, SHF, EHF/ka.

Il primo satellite della serie SICRAL, SICRAL-1 fu lanciato nel febbraio 2001 ed è attualmente il principale assetto di telecomunicazione a sostegno delle attività operative.

Con il programma SICRAL-1B si intende completare la costellazione SICRAL, il cui assetto a regime, in linea con l'esigenza operativa espressa, è basato su due satelliti. Il sistema così articolato risponde al requisito di «continuità del servizio» e consente di realizzare la completa copertura delle aree geografiche di interesse strategico per il Paese.

Nel contesto internazionale, il programma dovrà consentire l'adempimento degli impegni assunti in ambito UE, ONU e NATO. Nei confronti della NATO va menzionato, in particolare l'accordo SATCOM POST-2000, stipulato nell'ambito del programma NATO congiuntamente a Francia e Gran Bretagna, attraverso il quale vengono soddisfatti i requisiti operativi dell'Alleanza Atlantica.

Al fine di garantire una copertura ottimale degli odierni e prevedibili futuri scenari operativi, per il secondo satellite della serie, SICRAL-1B, è stata prescelta una posizione orbitale che consente un'adeguata estensione delle aree di visibilità del sistema SICRAL.

L'assetto che con esso si persegue è considerato di elevata priorità, vitale per sostenere l'evoluzione e la trasformazione dello strumento militare in un'ottica moderna ed al passo con le nazioni più avanzate di pari

ambizione (Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna). Tale assetto deve rispondere alle maggiori e più complesse esigenze di comunicazione che derivano dall'attuazione dei concetti «netcentrici», che vedono sempre più l'interconnessione e l'interazione in rete di «sensori», «decisori» e «attuatori», per ottimizzare il processo di valutazione e consentire il conseguimento degli effetti voluti e degli obiettivi stabiliti. Negli odierni scenari i collegamenti satellitari assumono un ruolo sempre più strategico, ponendosi quale indispensabile pilastro dell'infrastruttura telematica, capace di consentire il pieno controllo e la gestione delle informazioni, a mezzo della quale viene esercitato il comando ed il controllo delle Forze, specie quando sono impegnate nei teatri operativi fuori dal territorio nazionale.

Il programma SICRAL-2 nasce dalla necessità di dare continuità all'assetto di telecomunicazioni della Difesa, in previsione del termine della vita operativa del SICRAL-1. L'avvio del programma dovrà avvenire entro l'anno in corso, per consentirne il lancio all'inizio del 2011. Con esso si intende dare continuità, sia in chiave operativa che tecnologica, all'assetto capacitivo di telecomunicazioni satellitari militari, in modo da soddisfare le esigenze operative correlate con le missioni assegnate alle Forze armate, ottimizzare la copertura del sistema sulle aree di interesse strategico, e consentire all'Italia di rimanere fra le nazioni che dispongono di significative capacità di comunicazioni satellitari, attraverso le quali continuare a garantire il soddisfacimento degli impegni internazionali.

Conclusivamente l'oratore illustra i costi rispettivi dei due programmi e svolge alcune considerazioni riferite alle ipotesi di cooperazione tra Italia e Francia.

Sulle comunicazioni dell'ammiraglio Bizzari si apre il dibattito.

La senatrice PISA (*SDSE*) chiede chiarimenti sulle esatte posizioni orbitali occupate dai satelliti, sulle ragioni della differenza tra gli importi economici dei due programmi, sulle contropartite da parte di Finmeccanica, a cui l'ammiraglio Bizzari ha fatto riferimento nel suo intervento, nonché sulla differenza di prestazione tra i vari sistemi europei e le possibilità e gli ambiti dei vari sistemi condivisi tramite la NATO.

L'ammiraglio BIZZARI osserva che il finanziamento di Finmeccanica si colloca in un quadro partecipativo finalizzato ad aumentare la copertura economica del programma e che proprietario del sistema rimane l'Amministrazione della Difesa. Il satellite ha una emivita di 13 anni, durante i quali l'investimento andrà ammortizzato. Sottolinea inoltre che, dal punto di vista strategico, altri quattro paesi in Europa hanno capacità satellitare, vale a dire Gran Bretagna, Francia, Spagna e Germania, precisando che l'industria italiana del settore costituisce una nicchia di eccellenza. Si tratta di una tecnologia tipica del duale, con ampie ricadute positive e grandi benefici. La differenza di costi tra i due sistemi deriva dal fatto che il programma SICRAL-1B copre anche un radicale intervento di ammodernamento della stazione di terra.

Il senatore NIEDDU (*Ulivo*) domanda quanto incida sul costo totale il lancio dei satelliti. Chiede inoltre se la vita del satellite non potrebbe essere più lunga ove esso disponesse di una maggiore quantità di propellente e se siano state operate valutazioni in ordine all'opportunità di un più consistente investimento economico sul vettore.

L'ammiraglio BIZZARI precisa che il lancio incide per 70 milioni di euro sul costo totale e che la vita media dei satelliti in discussione è analoga a quella dei satelliti prodotti da altri paesi. Precisa inoltre che, quando si opera sulla durata del satellite, occorre agire altresì sull'affidabilità della componentistica elettronica di esso. Svolge quindi alcune considerazioni relative ai sistemi Galileo e Cosmoskymed, in risposta ad un ulteriore quesito del senatore Nieddu.

La senatrice BRISCA MENAPACE (*RC-SE*) chiede precisazioni sul ruolo del Parlamento in materia di controllo sui programmi in questione. Domanda inoltre quale sia l'esatta estensione dell'uso «civile» cui l'ammiraglio Bizzari ha fatto riferimento nel suo intervento. Domanda infine se nel corso della progettazione e realizzazione dei due sistemi si operi cercando di riprodurre la logica di funzionamento del cervello umano, che ha molte cellule «vicarianti».

L'ammiraglio BIZZARI precisa che nel corso della sua esposizione ha sempre inteso riferirsi al ruolo di controllo spettante anche al Parlamento. Rileva quindi che l'utilizzo civile ricomprende tutto ciò che è estraneo all'ambito militare. Quanto al modello di progettazione seguito, precisa che a bordo del satellite ci sono anche strutture cosiddette «fredde», che vengono attivate al momento opportuno.

Il senatore RAMPONI (*AN*) chiede se sia ipotizzabile il soddisfacimento da parte di questi sistemi delle esigenze di tutte le forze della NATO. Con riferimento ad una affermazione dell'ammiraglio Bizzari, si chiede se l'attuale capacità del SICRAL-1, già disponibile, non consenta fin d'ora la vendita in compensazione. Domanda infine quali siano gli abbattimenti dei costi derivanti da una cooperazione con la Francia.

L'ammiraglio BIZZARI precisa che la NATO ha deciso di non dotarsi più di un assetto proprietario quanto ai satelliti e che, trattandosi di uno strumento privilegiato, normalmente un satellite viene pluri-utilizzato, in modo da evitare qualsiasi tipo di spreco. Precisa inoltre che la cooperazione con la Francia consente una configurazione molto più capace, con una spesa pari a 235 milioni di euro, anziché 300 milioni di euro.

Il presidente DE GREGORIO, premesso che ha personalmente avuto modo di constatare le enormi difficoltà nelle quali versano molti reparti trasmissione con riferimento alla disponibilità di dotazioni, chiede quale

sarà il destino dell'attuale sistema di comunicazione per effetto della piena operatività del sistema satellitare.

L'ammiraglio BIZZARI precisa che nel giro di pochi anni l'assetto attuale verrà sostituito da fibre ottiche. È infatti in atto un grande ammodernamento, per effetto del quale resteranno in esercizio solo i ponti radio per il raccordo di alcuni reparti, ovvero per i casi in cui non sia possibile stendere la fibra ottica. Nel lungo periodo è inoltre in atto un approfondimento avviato nell'ambito della cosiddetta «Interpolizia» (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), per la realizzazione di una rete che faccia fronte alle varie esigenze e valorizzi e ottimizzi l'assetto generale.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio Bizzari per i chiarimenti forniti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 26 giugno 2007

**97<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BENVENUTO**

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(393) COSTA.** – *Disposizioni in materia di banche popolari cooperative*

**(1206) BENVENUTO.** – *Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari*

**(1215) GIRFATTI.** – *Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari*

**(1221) EUFEMI.** – *Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative*

**(1250) CANTONI.** – *Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari*

**(1307) CURTO.** – *Disposizioni in materia di banche popolari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

Sulla base di quanto comunicato nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione testé svoltasi, il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) procede alla illustrazione di una proposta di testo unificato (pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta), e già esaminata dal comitato ristretto lo scorso 20 giugno, sulla quale rileva che proprio in sede di collegio minore, non era stato raggiunto il consenso auspicato. La proposta in illustrazione, egli prosegue, rappresenta un contributo che il relatore sottopone alla Commissione in sede plenaria a conclusione di un lavoro di approfondimento seguito dal vice ministro Pinza. A suo parere, il primo aspetto da affrontare è rappresentato dall'esito dei

lavori del Comitato ristretto, nel corso del quale il punto di partenza è stato individuato nelle proposte presentate dai gruppi parlamentari, nell'ottica di pervenire alla predisposizione di un testo unificato. Rammenta, infatti, che i lavori del collegio minore sono stati avviati a illustrazione avvenuta di tutti i disegni di legge, nella consapevolezza di dover evitare la elaborazione di soluzioni totalmente innovative rispetto a tali proposte. Del resto, egli prosegue, la stessa presentazione di numerose iniziative legislative rappresenta la più lampante dimostrazione della consapevolezza di tutti i gruppi circa la indifferibilità di una riforma delle banche popolari. Pertanto, il lavoro redazionale ha preso le mosse da una base ampiamente condivisa dalla Commissione, nella prospettiva di esaminare alcune questioni di principio per ammodernare la normativa, rendendola più aderente alle trasformazioni del sistema creditizio. Richiamati i lavori compiuti presso la Camera dei deputati (sia nell'attuale che nella scorsa legislatura), osserva che, durante i lavori del comitato ristretto – nel corso dei quali erano stati illustrati i principi e gli orientamenti della riforma e sui quali, al di là di alcuni distinguo, si era registrata la quasi unanimità dei consensi su una riforma non palinogenetica e attenta a preservare, quale irriducibile caposaldo, il principio del voto capitaro – tale atteggiamento iniziale è progressivamente scemato, fino a tradursi in una netta contrarietà dei gruppi di opposizione ad una riforma della disciplina. Infatti, prosegue il relatore, l'apprezzamento del gruppo Forza Italia per una riforma prudente ma coraggiosa, per una misura cauta ma necessaria, è stato poi superato da una contrarietà al testo da lui predisposto. L'obiezione principale riguarda i limiti al possesso azionario indicati nella seduta del 20 giugno, dal alcuni ritenuti troppo alti e incongrui. Al riguardo, l'oratore rammenta che nelle proposte di legge dei senatori Eufemi, Curto e Girfatti viene individuato nella misura del 5 per cento il limite al possesso azionario per gli investitori istituzionali (mentre il testo presentato dal senatore Cantoni propone una soglia del 10 per cento) identica a quella prevista nel testo proposto. L'oratore ribadisce quindi lo sforzo compiuto per raccordare le varie proposte, pur nella consapevolezza delle distanze relative dei disegni di legge e della conseguente esigenza di individuare una soluzione intermedia. Riepiloga altresì le ragioni a sostegno della scelta, operata nella proposta di testo unificato in illustrazione, di fissare al 3 per cento la soglia di possesso individuale, rilevando che in molte banche popolari tale limite è abbondantemente superato: pertanto, un intervento del legislatore, che non tenesse conto di tale elemento, mostrerebbe, a suo avviso, la miopia della misura e, d'altro canto, rischierebbe di penalizzare proprio le banche popolari e gli stessi investitori per la necessità di applicare la norma che impone di dismettere le quote in eccedenza. Su tale specifico versante, l'oratore giudica indiscutibile il fatto che proprio la stabilità del sistema costituisce il principio ispiratore dell'intervento del Governatore della Banca d'Italia, volto a sostenere l'iniziativa legislativa sulle banche popolari, mentre, sotto altro profilo, ritiene completamente ingiustificati i rilievi espressi sulla possibilità di ricomprendere tra gli investitori istituzionali le fondazioni bancarie: tale indicazione è peraltro assente

nel testo da lui proposto. Occorre quindi, a suo giudizio, fare chiarezza sui termini complessivi della riforma, ribadendo quanto già osservato nel corso dei lavori del comitato ristretto, in un'ottica volta a far sì che l'intervento del legislatore non abbia un carattere unilaterale e impositivo. Viceversa, ritiene indubbio che la soppressione del voto capitario e l'eliminazione della clausola di gradimento avrebbero stravolto e superato il sistema, eliminando le caratteristiche proprie della struttura cooperativa. Al contrario, sottolinea che con la rimessione allo statuto della banca popolare si prevede la facoltà di individuare soglie più alte rispetto alla disciplina vigente di partecipazione azionaria, per i singoli azionisti e per gli investitori istituzionali, affidando a ciascuna banca il compito di decidere in piena autonomia, secondo le proprie specifiche esigenze. Posto in luce che la riforma proposta non muove da alcun intento stravolgente rispetto all'attuale disciplina, l'oratore evidenzia come il legislatore, preso atto del ruolo e dell'importanza delle banche popolari (nell'ambito delle quali esistono, da un lato, soggetti di dimensioni notevoli che hanno scelto di reperire risorse sul mercato azionario, e, dall'altro, anche banche di piccole dimensioni legate al territorio di riferimento), abbia inteso consentire alla singola impresa la scelta di accettare investimenti nel proprio capitale sociale. Una volta compiuta tale scelta, egli prosegue, le altre misure – ingresso negli organi societari degli investitori, limite di raccolta di delega secondo quanto previsto dal codice civile, assemblee a distanza – sono conformi al disegno di rendere la scelta statutaria coerente ed efficace. L'oratore ritiene peraltro necessario contrastare ricostruzioni e interpretazioni prive di fondamento e distorsive della realtà, che pure si sono manifestate nei vari commenti all'attività del comitato ristretto, inquinando il dibattito con tesi infondate. Di conseguenza, la scelta di una disciplina unitaria attraverso la autonomia statutaria non è, a suo giudizio, stravolgente e oltretutto si colloca a metà strada tra quanti vogliono introdurre una disciplina differenziata e speciale per le banche popolari di maggiori dimensioni e coloro che non vogliono alcuna riforma.

Il relatore passa quindi a illustrare l'articolato proposto, facendo presente che con la lettera *a*) dell'articolo 1 si assegna all'autonomia statutaria la definizione del limite massimo della partecipazione detenibile individualmente da parte di un azionista, mentre, con la lettera *b*), si consente una più ampia partecipazione di investitori istituzionali, aumentando il limite di possesso per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per i fondi pensione. Rileva inoltre che la lettera *c*) prevede una clausola di salvaguardia ai fini del calcolo dei limiti al possesso azionario e introduce altresì meccanismi di designazione degli esponenti aziendali volti ad attribuire agli investitori istituzionali un'adeguata rappresentanza negli organi sociali. Dato conto della previsione recata dalla lettera *d*) dell'articolo 1, precisa che la lettera *e*) prevede una modifica del cosiddetto principio di gradimento, favorendo l'apertura della base sociale della banca popolare, con l'introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso, mentre la lettera *f*) prevede la nullità di ogni clausola dello statuto che limita la trasferibilità delle azioni, consentendo all'autonomia statutaria di prevedere



assemblee dei soci con contestuale svolgimento di più riunioni in differenti sedi. Illustrato il contenuto normativo del secondo comma dell'articolo 1, si sofferma quindi sull'articolo 2, il quale, alla lettera *a*), rende applicabile alle banche cooperative il principio civilistico che ne consente la trasformazione in società per azioni, mentre, alla lettera *b*), la norma individua, quali presupposti per l'applicazione dei *quorum* agevolati nelle trasformazioni o fusioni che coinvolgono banche popolari, le ragioni di interesse dei creditori ovvero le esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate dalla Banca d'Italia nei provvedimenti di competenza. In materia di deleghe di voto nell'assemblea dei soci, il relatore, dopo aver osservato che il comma 1 dell'articolo 3 rende applicabile alle banche popolari quotate la disciplina della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto dettata dal TUF, specifica che il secondo comma mira a rendere inderogabile da parte dello statuto delle banche popolari (quotate e non) il limite alle deleghe previsto dal codice civile.

Dato conto delle norme previste dall'articolo 4 per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni, conclude la propria esposizione, sottolineando che il testo illustrato rappresenta un'ipotesi di lavoro, sulla quale la Commissione è chiamata a svolgere un confronto serio e costruttivo. Peraltro, rimarca anche il rilievo dei contributi di analisi correlati allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle linee evolutive del sistema creditizio italiano.

Sotto tale specifico profilo, il senatore EUFEMI (*UDC*) ritiene fondamentale acquisire gli orientamenti del Governatore della Banca d'Italia sul testo illustrato, al fine di perfezionare l'elaborato normativo per poi avviare la discussione sul testo illustrato, ribadendo quanto indicato nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi. Richiamandosi alle osservazioni svolte in tale riunione, ribadisce la propria netta contrarietà all'ipotesi di prevedere un elevamento del limite al possesso azionario anche per le fondazioni di origine bancaria, in analogia con gli investitori istituzionali, nella prospettiva, da lui ritenuta assolutamente non condivisibile, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle fondazioni stesse negli assetti proprietari delle banche popolari.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), pur convenendo con le considerazioni svolte dal Presidente relatore circa le difficoltà emerse in sede di comitato ristretto, osserva che atteggiamenti di spiccata contrarietà alla proposta di testo unificato illustrata dal relatore e precedentemente esaminata dal collegio minore non sono riconducibili unicamente a opinioni dei Gruppi di opposizione, ma sono correlate anche a prese di posizione di alcune componenti della maggioranza. In relazione alle osservazioni svolte nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ribadisce la propria proposta di valorizzare al massimo gli elementi di analisi e di approfondimento che potranno derivare dalle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle linee evolutive del sistema creditizio italiano, atteso che, a suo avviso, occorre dare

ampio rilievo alle valutazioni che i soggetti auditi – in particolare l'associazione rappresentativa delle banche popolari – rassegheranno alla Commissione.

Apprezzata l'ampia ed esauriente illustrazione svolta dal relatore, la quale ha posto compiutamente in rilievo i principi ispiratori della riforma, in vista della prosecuzione dei lavori della Commissione, il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) mette comunque in evidenza l'utilità del dibattito svolto dal Comitato ristretto, anche se ritiene che la chiusura dei lavori del collegio minore sia stata una scelta assolutamente condivisibile, attesa l'esigenza, a suo parere fondamentale, di dare un maggiore impulso all'*iter* dei disegni di legge e di chiarire con nettezza l'orientamento del relatore. Sottolinea quindi l'esigenza che il confronto politico sulle diverse posizioni emerse debba comunque mirare al raggiungimento di un punto di equilibrio.

Tenuto conto della estrema delicatezza e importanza delle questioni trattate, il senatore VENTUCCI (*FI*) rammenta come l'elaborazione di una riforma delle banche popolari abbia storicamente rappresentato un processo di non facile attuazione, alla luce degli interessi coinvolti. Esprime quindi apprezzamento per l'operato del Presidente relatore, manifestando piena solidarietà in riferimento alle ricostruzioni e interpretazioni del tutto prive di fondamento alle quali il Presidente stesso ha fatto riferimento nella illustrazione testé svolta.

Conclude ritenendo il testo predisposto un elemento di chiarezza.

Su specifica richiesta del senatore BALBONI (*AN*), il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) precisa che le condotte cui ha fatto cenno non riguardano in alcun modo comportamenti tenuti da componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

#### **Relazione della Corte dei conti concernente l'indagine «Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti» (n. 171)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Dopo aver messo a disposizione della Commissione il testo scritto della propria esposizione, la senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*), relatrice sul documento in titolo, ne riassume i contenuti, precisando l'ambito dell'indagine svolta dalla Corte dei Conti e il quadro normativo di riferimento. Si sofferma quindi sulle iniziative messe concretamente in atto per l'informazione del contribuente, focalizzando poi l'attenzione sulle seguenti tematiche: la conoscenza e la semplificazione degli atti tri-

butari, la loro chiarezza e motivazione, la tutela dell'integrità patrimoniale, la compensazione dell'obbligazione tributaria e i rimborsi, la tutela dell'affidamento e della buona fede, l'istituto dell'interpello, le verifiche fiscali, l'attività del Garante del contribuente e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze sulle attività delle agenzie fiscali per l'attuazione dello Statuto. Svolge quindi alcune considerazioni sulle disfunzioni riscontrate, in relazione alle comunicazioni anomale, alle cosiddette «cartelle pazze» e alle errate notifiche, riferendo poi sull'anagrafe tributaria nonché sul grado di soddisfazione del contribuente.

Conclude la propria esposizione, dando conto delle valutazioni espresse dalla Corte dei conti in merito al grado di realizzazione delle previsioni normative dello Statuto del contribuente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 393 E CONGIUNTI

### Articolo 1

1. All'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto stabilisce il limite massimo della partecipazione individualmente detenibile, in una misura compresa tra lo 0,5 e il 3 per cento del capitale sociale.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al comma 2, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 5 per cento del capitale sociale. I patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio e dei fondi pensione che sono gestiti da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono essere complessivamente investiti in più del 5 per cento del capitale sociale della banca. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria degli organismi e dei fondi di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge. Sono nulle le clausole statutarie che prevedono limiti partecipativi diversi da quelli stabiliti dal presente comma.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Lo statuto prevede modalità di nomina degli organi sociali idonee ad assicurare che uno o più componenti dell'organo amministrativo e di quello con funzioni di controllo, e comunque non più di un terzo, siano nominati dagli organismi di investimento collettivo del risparmio e dai fondi pensione di cui al comma 3, che detengano ciascuno almeno il 2 per cento del capitale sociale. Lo statuto può disciplinare, inoltre, le modalità con cui gli organismi e i fondi di cui al comma 3 concorrono nelle decisioni dell'assemblea ed esercitano altri diritti amministrativi.»;

d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini del presente comma non si tiene conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio e dei fondi pensione di cui al comma 3, che in ogni caso non possono essere soci.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'ammissione a socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicarsi all'interessato. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione contraria dell'organo amministrativo non venga comunicata all'aspirante socio entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta alla banca.»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. È nulla ogni clausola dello statuto che limiti la trasferibilità delle azioni.

6-ter. Lo statuto di una banca popolare con azioni quotate in un mercato regolamentato può prevedere che l'assemblea si tenga contestualmente in luoghi diversi, tra loro connessi mediante idonei mezzi di telecomunicazione.».

2. All'articolo 22 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «Ai fini dell'applicazione dei capi III», la parola «e» è sostituita dalla seguente: «,» e dopo la parola «IV» sono aggiunte le seguenti: «e V».

## Articolo 2

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 150-bis:

1. al comma 1, le parole: "2545-*decies*," sono soppresse;

2. al comma 2, dopo le parole: "Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514", la parola: "e" è sostituita dalle seguenti: ", 2528, primo comma," e dopo le parole: "2530, primo comma," sono aggiunte le seguenti: "e 2545-*decies*, terzo comma,";

3. al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'articolo 2545-*decies* del codice civile non si applica alle banche di credito cooperativo.";

b) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. - (*Trasformazioni e fusioni*) – 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria".».

### Articolo 3

1. Il comma 4 dell'articolo 137 del testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

2. All'articolo 150-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Lo statuto di una banca popolare non può stabilire limiti alla rappresentanza dei soci in assemblea in una misura inferiore a quella massima prevista dal codice civile per le società cooperative. Sono nulle le clausole statutarie non conformi.».

### Articolo 4

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le banche popolari modificano lo statuto in conformità delle disposizioni da questa introdotte. Le relative deliberazioni sono adottate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 26 giugno 2007

**96<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

Vittoria FRANCO

*Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico. Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC), il professor Francesco Alberoni, presidente, e il dottor Marcello Foti, vice direttore generale.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI**

Il senatore VALDITARA (AN) ribadisce l'inopportunità, inadeguatezza e l'incostituzionalità del regolamento sul reclutamento dei ricercatori e rinnova la richiesta al Governo di non insistere nell'emanazione del provvedimento, tanto più che si tratta di una norma ingiusta.

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del circuito audiovisivo e del segnale audio per le procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC)**

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 21 giugno 2007.

Dopo una breve esposizione delle finalità dell'indagine conoscitiva da parte della PRESIDENTE, ha la parola il presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, professor ALBERONI, il quale ripercorre la storia del Centro dalla sua costituzione fino ai giorni nostri, soffermandosi in particolare sulle diverse finalità cui è stato indirizzato dalle presidenze che si sono succedute nel tempo.

Ne illustra indi l'organizzazione quale scuola di alta formazione, precisando che negli anni era stato abolito il requisito della laurea per l'ammissione ai corsi. Ciò si era tuttavia tradotto in un affollamento eccessivo di studenti senza adeguata preparazione; pertanto, sono stati reintrodotti criteri selettivi che, paradossalmente, hanno determinato un incremento del numero di domande di accesso.

Dopo aver dato conto dei diversi indirizzi di studio offerti dal Centro, anche in sedi locali quali Torino e Milano, egli specifica poi che già il suo predecessore aveva opportunamente modificato la cadenza dei bandi da triennali ad annuali. Quanto ai posti disponibili per ciascun corso, si tratta di poche unità (da sei ad otto), onde favorire un proficuo lavoro di squadra.

Il Centro si colloca del resto fra le prime dieci scuole di cinematografia del mondo.

Egli illustra altresì l'attività della Cineteca, sottolineando il pregio dei prodotti ivi conservati e dando conto delle difficoltà economiche che recentemente hanno imposto una riduzione delle operazioni di restauro in proprio.

Soffermandosi sulle novità da lui introdotte dopo aver assunto la presidenza del Centro nel 2002, precisa di aver ritenuto opportuno ridurre le attività di editoria in favore di quelle formative e di essersi adoperato per adeguare la struttura del Centro al nuovo Titolo V della Costituzione, stipulando accordi diretti con le Regioni interessate. Egli ritiene infatti preferibile un'articolazione nazionale del Centro che deleghi attività specializzate sul territorio ad aree con vocazioni particolari.

Quanto al rapporto fra entrate e uscite, egli rammenta le preoccupazioni sorte in occasione della manovra finanziaria per il 2006, indi fortunatamente rientrate. Nel 2002, assumendo la presidenza dell'ente, egli registrò tuttavia un forte sbilancio nelle spese complessive dell'ente, optando pertanto per politiche più restrittive che hanno dato buoni risultati. Parallelamente, il Centro ha peraltro aumentato il numero degli studenti, passati negli ultimi sei anni da 54 a 289. Né va dimenticato che essi hanno ottime possibilità di inserimento nel mondo professionale.



Anche le spese per la gestione e il personale sono state ridotte, peraltro in un clima di grande collaborazione e responsabilità di tutti gli addetti.

Egli illustra poi la struttura giuridica dell'ente, trasformato nel 1997 in Fondazione di diritto privato. Al riguardo, dà conto del modello adottato, che ben si addice allo scopo di assicurare una formazione superiore di eccellenza. Egli non ritiene infatti adatto al Centro il modello dell'istruzione universitaria, giudicando indispensabile un'articolazione più flessibile ed aperta, che riesca a coinvolgere nella docenza le personalità di maggiore rilievo di ciascuna disciplina. In particolare, richiama il modello adottato anche dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore FONTANA (*Ulivo*) registra con entusiasmo l'impegno del Centro in favore di una concezione aperta della docenza, quale prima condizione per l'alta formazione. In proposito, ricorda la proposta, avanzata in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1334, di impedire il doveroso ricambio ai vertici delle Accademie, cui egli si è fieramente opposto. Reputa infatti essenziale allargare l'elettorato attivo e passivo per i presidenti delle istituzioni di alta formazione, al di là della stretta cerchia dei docenti già in carica.

Chiede infine ragguagli al professor Alberoni in ordine al possibile utilizzo della *ex* Manifattura tabacchi di Milano per le attività del Centro.

Il senatore STERPA (*FI*) esprime soddisfazione per l'impulso di modernità ed eccellenza impresso al Centro dalla presidenza Alberoni. Chiede peraltro ragguagli in ordine al numero di docenti, al loro reclutamento e ai relativi compensi.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) si compiace a sua volta dell'apertura che caratterizza il reclutamento dei docenti del Centro, lamentando che altrettanto non si possa dire delle università. A suo giudizio, occorre infatti che le istituzioni di istruzione superiore possano scegliere i docenti che reputano migliori assumendosene la responsabilità e sottomettendosi al giudizio del mercato.

Chiede indi quale sia l'apporto dei privati al finanziamento del Centro.

Il professor ALBERONI risponde anzitutto al senatore Fontana chiedendo che, per le attività decentrate a Milano, non era stata avvertita inizialmente l'esigenza di una nuova sede, vista la collocazione – sia pur onerosa – presso l'edificio SIAM. La Regione Lombardia ha tuttavia deciso di concedere in comodato gratuito una parte dell'*ex* Manifattura tabacchi, non appena saranno completati i lavori di riqualificazione attualmente in corso. Si tratta di un'offerta senz'altro generosa, tanto più che

la Regione contribuisce con un milione di euro all'anno alle spese del Centro.

Quanto ai docenti del Centro, egli chiarisce che essi si dividono in tre categorie: direttori dei corsi, professori a contratto e professori occasionali. I primi sono personaggi molto famosi che prestano la loro attività per spirito di servizio, percependo un compenso pressoché irrisorio (meno di 40.000 euro all'anno). I professori occasionali sono invece numerosissimi e recano un apporto straordinario, benché di carattere saltuario. Sono comunque tutti grandi professionisti, che si onorano di insegnare al Centro. Anche gli studenti, del resto, sono molto selezionati, in quanto a suo avviso l'eccellenza richiede meritocrazia. Egli tiene peraltro a precisare che considera gli incarichi di ruolo essenziali, purché limitati nel numero. Tutti gli altri, invece, devono avere carattere contrattuale e consentire l'apertura del Centro all'apporto di personalità di spicco non specificamente dedicate alla docenza.

Seguono altre domande e richieste di chiarimenti.

La senatrice NEGRI (*Aut*), richiamandosi all'incremento degli studenti del Centro, chiede chiarimenti in ordine al processo di selezione, alla loro contribuzione e alla loro tipologia.

Con riferimento indi alle sedi decentrate, domanda se siano allo studio ipotesi di rapporti del Centro con le regioni meridionali.

La presidente Vittoria FRANCO (*Ulivo*) chiede ai rappresentanti del Centro di avanzare suggerimenti sulla *governance* del settore, in vista della elaborazione di un disegno di legge *ad hoc*.

Il professore ALBERONI ritiene indispensabile che sia mantenuta l'autonomia delle scuole di alta formazione, sia pure evidentemente nell'ambito di linee guida e salva la valutazione finale.

Ribadisce altresì di giudicare essenziale il rapporto del Centro con il territorio, attraverso la valorizzazione di sedi locali con forte autonomia, che sappiano rispondere più efficacemente ad esigenze specifiche.

Quanto al rapporto con le regioni meridionali, egli dà conto di lunghe trattative, durate cinque anni, con la Regione Sicilia relativamente alla documentazione storico-artistica, purtroppo concluse in un nulla di fatto. Benché il suo mandato volga al termine, egli dichiara peraltro di ritenere opportuno avviare contatti con le regioni Puglia, Calabria e Campania per altri progetti specifici.

Prende indi la parola il vice direttore generale del Centro, dottor FOTI, il quale si sofferma sulle procedure di reclutamento degli studenti, chiarendo che ogni anno viene emesso un bando aperto a cittadini comunitari ed extracomunitari. La frequenza dei corsi è pressoché gratuita, atteso che le tasse non coprono neanche le spese di vitto. Gli orari sono del

resto particolarmente pesanti e non sono ammesse assenze superiori al 20 per cento delle lezioni.

Data l'alta qualità degli allievi, non è peraltro infrequente che essi abbiano proposte di lavoro, certamente incoraggiate dal Centro, già al secondo anno.

Riprende conclusivamente la parola il professor ALBERONI, il quale dà conto dell'estrema serietà dei meccanismi selettivi: i commissari esaminano in primo luogo tutti i lavori dei candidati, procedendo ad una prima scrematura delle domande. Indi, svolgono incontri individuali, selezionando un numero triplo di candidati rispetto ai posti messi a concorso. Dopo due mesi di attività preliminari, ha luogo la selezione definitiva e iniziano quindi i corsi di durata triennale.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico sull'ultima sessione di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore**

La PRESIDENTE introduce l'audizione del Vice Ministro ricordando che essa era stata sollecitata dal senatore Valditara.

Il vice ministro Mariangela BASTICO, in risposta alle questioni sollevate in Assemblea dal senatore Valditara il 21 giugno scorso, osserva preliminarmente che la prima traccia proposta per la prova di italiano consiste nella tipologia dell'analisi del testo, per la quale non si richiede alcuna dissertazione o produzione esulante dall'ambito testuale, a differenza del saggio breve e dell'articolo di giornale.

Il contenuto della traccia riproponeva pertanto in maniera corretta e puntuale i versi dell'XI canto del Paradiso di Dante Alighieri, preceduti da una nota esplicativa avente lo scopo di inquadrare il contesto generale e di informare che il narratore è San Tommaso il quale, prima di elogiare San Francesco, cita San Domenico tra le guide della Chiesa. Puntualizza pertanto che la traccia proposta agli studenti era esclusivamente focalizzata sull'XI canto dedicato a San Francesco d'Assisi, senza presentare alcun tipo di errore.

Quanto alla scelta del brano dantesco, fa presente che il Paradiso è oggetto di studio in tutti i programmi della scuola secondaria superiore; gli istituti che – nella loro autonomia – non inseriscono tale materia tra le discipline del quinto anno non si collocano quindi in linea con le Indicazioni del Ministero della pubblica istruzione.

Tiene a precisare altresì che il Dicastero adotta efficaci misure tese a assicurare il riserbo più stretto sulle tracce delle prove, avvalendosi anche della collaborazione delle forze dell'ordine e in particolare della polizia delle comunicazioni, la quale vigila sull'utilizzo irregolare della rete *inter-*

*net*. Evidenzia peraltro che, a conferma della correttezza del procedimento, nessuna previsione si è avvicinata al contenuto delle tracce proposte e che le notizie diffuse su *internet* sono state successive rispetto all'apertura delle buste.

Nel ribadire l'assenza di una eventuale fuga di notizie, comunica che in alcuni istituti le commissioni avevano legittimamente stabilito di iniziare con un leggero anticipo, onde consentire una rapida fotocopiatura e distribuzione ai candidati delle tracce.

In merito alle rinunce dei commissari, enfatizza anzitutto il carattere rigoroso e serio della nuova composizione delle commissioni, formate in prevalenza da membri esterni, compreso il presidente. Nel ritenere tuttavia non sempre agevole l'individuazione dei commissari di ambito specialistico, rimarca che prima dell'inizio degli esami erano stati risolti tutti i problemi di ordine tecnico.

Pone in luce inoltre la dimensione contenuta del fenomeno, come dimostra la diminuzione percentuale dei rinunciatari, passati dal 37 per cento del 1999 al 22,7 per cento del 2007 per i commissari e al 6 per cento per i presidenti. Sottolinea altresì che gli uffici scolastici regionali hanno comunque provveduto per tempo alla sostituzione dei presidenti e dei commissari esterni, anche attingendo dagli elenchi dei docenti di ruolo non nominati in quanto in numero eccedente il fabbisogno richiesto.

Il ricorso ai docenti abilitati per le sostituzioni è avvenuto quindi solo per alcune discipline molto specifiche presenti in indirizzi di studio a scarsa diffusione nazionale.

Reputa comunque grave la rinuncia dei commissari, se non giustificata da validi motivi, in quanto rappresenta un segnale diseducativo per i giovani, tanto più che tale funzione rientra pienamente nel ruolo dei docenti. Preannuncia quindi che sono in corso accertamenti relativi alla veridicità di alcune certificazioni medio-sanitarie presentate.

Ritiene inoltre che sulle rinunce abbia inciso negativamente il mancato pagamento dei compensi dei commissari per il periodo 2003-2006 nonché l'inadeguata remunerazione prevista. Quanto all'anno scolastico in corso, comunica che, nel disegno di legge n. 2272-ter in discussione alla Camera dei deputati, sarà integrata di 45 milioni di euro la cifra per il pagamento dei corrispettivi ai commissari.

Passando alle difficoltà riscontrate dai candidati privatisti, con particolare riferimento ad alcuni istituti di Roma, fa presente che esse sono state causate dalla inadempienza di talune scuole paritarie che non hanno rispettato i limiti previsti dalla legge n. 1 del 2007 per l'assegnazione dei candidati esterni alle commissioni d'esame. In base alla normativa vigente, infatti, i privatisti non possono superare il 50 per cento dei candidati, e il numero massimo di studenti per ciascuna commissione è pari a 35. Inoltre, la suddetta legge prevede che le commissioni solo per gli esterni possano essere costituite esclusivamente nelle scuole statali, al fine di evitare gli abusi e il fenomeno dei diplomifici.

Nel rammentare che una disciplina analoga era già prevista del decreto legislativo n. 226 del 2005, tiene a puntualizzare che la recente sen-

tenza n. 220 del 2007 della Corte costituzionale ha affermato la piena legittimità della legge n. 1 del 2007, in quanto le scuole paritarie non devono diventare sede privilegiata di esami a scapito della serietà dell'esame di Stato.

Rimarca quindi l'inadempienza di alcuni istituti che non hanno indicato i nominativi dei privatisti alle scuole statali, né comunicato tempestivamente alle famiglie dei candidati in eccesso le scuole cui questi ultimi erano destinati. Il Ministero si riserva pertanto di valutare le azioni da intraprendere nei confronti delle scuole paritarie interessate per i danni arrecati ai candidati e all'immagine dell'Amministrazione stessa.

Evidenzia altresì che, anche in conformità con l'attesa pronuncia del Consiglio di Stato sui ricorsi amministrativi già sollevati, il Dicastero garantirà a tutti gli alunni la possibilità di sostenere gli esami nel pieno rispetto della legge.

La valutazione complessiva della sessione di esami di Stato – su cui peraltro dichiara la propria disponibilità a svolgere eventuali riflessioni e approfondimenti – potrà pienamente essere effettuata solo a conclusione di tutte le prove. Enfatizza comunque che, a dispetto delle complessità organizzative e gestionali conseguenti alle innovazioni introdotte, le nuove modalità di esame (fra cui la reintroduzione del giudizio di ammissione) consentono una verifica più seria e valorizzano il titolo di studio. A riprova di ciò fa presente infine che il numero degli studenti non ammessi, pari al 4 per cento, supera il totale dei respinti nella precedente sessione di esame.

Nel dibattito prende la parola il senatore VALDITARA (AN) il quale, pur ringraziando il Vice Ministro per la tempestività, non si ritiene soddisfatto delle risposte fornite rispetto ai numerosi inconvenienti verificatisi.

Con riferimento alla prova di italiano, deplora infatti una certa superficialità del Ministero nella formulazione della traccia, atteso che sono evidenti una sfasatura rispetto ai versi danteschi nonché l'incongruenza e la contraddizione del testo. La prova, che giudica incoerente, denota lo scarso approfondimento e la mancanza di serietà del Dicastero, come dimostra peraltro l'assenza di riferimenti al messaggio di Dante orientato a sottolineare il superamento dei conflitti interni alla Chiesa.

In merito ai privatisti, dopo aver rammentato che norme analoghe erano già previste nella riforma Moratti, giudica negativamente che il Ministero non abbia esercitato un'azione concreta preventiva nei confronti delle istituzioni scolastiche inadempienti. L'Amministrazione ha invece esclusivamente preso atto di una situazione che ha fortemente penalizzato gli studenti, nonostante le contestazioni delle associazioni dei consumatori, non garantendo quindi il diritto a svolgere le prove d'esame. L'incapacità di provvedere per tempo ha comportato inoltre un forte stress emotivo e fisico per i candidati.

Quanto alla presunta serietà dell'esame stigmatizza che, a fronte delle numerose rinunce dei commissari esterni, le sostituzioni siano state effettuate tra i docenti privi di abilitazione, in alcuni casi anche ricorrendo alle

graduatorie di istituto, determinando un abbassamento evidente della qualità degli esaminatori. Nel lamentare che le scuole private siano state autorizzate a scegliere commissari anche al di fuori delle suddette graduatorie di istituto, deplora il ritardo nella pubblicazione delle commissioni, avvenuta a giugno anziché a marzo.

Si interroga quindi sulla reale utilità di una riforma assai costosa, tanto più che sono stati imposti invece tagli ingenti alle scuole e che la valutazione dei candidati avverrà da parte di docenti con scarsa esperienza.

Dopo aver ribadito che i criteri di rigore e serietà erano già contenuti nei decreti legislativi adottati nella scorsa legislatura, invita a ripensare l'esame di maturità, evitando mere dichiarazioni propagandistiche.

Il senatore STERPA (*FI*) chiede maggiori informazioni circa la situazione dei candidati privatisti, ritenendo che, data l'inadempienza di alcuni istituti, il Ministero avrebbe dovuto individuare un'autorità competente volta ad assicurare preventivamente il rispetto della normativa vigente.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) osserva anzitutto che gli inconvenienti riguardanti la prova di italiano sono stati causati da una scarsa accuratezza nella redazione delle tracce.

Nel richiamare il rigido rifiuto opposto dalla maggioranza – in occasione del disegno di legge di riforma degli esami di Stato (A.S. n. 960) – sulla proposta di consentire ai docenti delle scuole paritarie di ricoprire l'incarico di commissario esterno anche nelle scuole statali, esprime un giudizio fortemente critico sul ricorso agli insegnanti non abilitati per la sostituzione dei commissari rinunciatari, in contrasto con la serietà evocata.

Quanto alla presunta influenza negativa conseguente al mancato pagamento dei compensi per i commissari, tiene a precisare che l'individuazione tardiva delle commissioni ha maggiormente disincentivato i docenti.

Pur concordando con l'obiettivo di contrastare i diplomifici, reputa ingiusto colpevolizzare i privatisti, ai quali viene di fatto limitato il diritto di svolgere l'esame di Stato al pari degli altri candidati. Nel prendere atto che gli inconvenienti verificatisi hanno riguardato solo alcuni istituti di Roma, ritiene ancor più grave l'assenza di un intervento del Ministero in via preventiva; ciò ha determinato a suo avviso un forte pregiudizio al rigore degli esami e un danno al Paese.

La PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea e dell'elevato numero di iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 26 giugno 2007

**83<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

DONATI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per i trasporti Annunziata e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Meduri.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (n. 104)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), rinviando al testo di una relazione scritta, di cui consegna copia alla Presidenza, riferisce sul provvedimento in titolo, il quale costituisce il secondo decreto correttivo, emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 3 della legge delega n. 62 del 2005, finalizzato a proseguire l'opera di «revisione progressiva» della complessa disciplina in materia di appalti adottata nel 2006.

Dopo aver dato conto delle vicende che hanno preceduto la formulazione di tale intervento correttivo, nonché delle modifiche normative che hanno interessato, in modo non sempre adeguatamente coordinato, il codice dei contratti pubblici, rileva in modo critico che il Ministero, nonostante le numerose proposte formulate dai principali operatori del settore, in sede di predisposizione dello schema di decreto ha tenuto solo parzialmente conto di tali contributi, rimettendo l'accoglimento delle suddette proposte emendative alla valutazione, fra l'altro, delle Commissioni parlamentari consultate.

Dopo aver sottolineato come lo schema di decreto non solo non risolve talune questioni problematiche, ma rinvii l'entrata in vigore di al-

cune norme del codice al momento dell'adozione di un successivo regolamento di attuazione, svolge ampie considerazioni sugli istituti oggetto del suddetto rinvio, soffermandosi sulle centrali di committenza, sull'avvalimento nei lavori pubblici, sull'appalto di progettazione ed esecuzione, sulla procedura negoziata, sul dialogo competitivo, sugli accordi quadro ed infine sull'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione ai quali dà peraltro puntualmente conto delle proposte di modifica formulate dai principali operatori del settore.

Dopo aver posto in luce le posizioni espresse dalle associazioni rappresentative dei diversi livelli di governo in seno alla Conferenza unificata, procede alla illustrazione delle disposizioni di cui si compone lo schema di decreto in esame, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, il quale interviene, oltre che sulla procedura negoziata con bando, sulla procedura negoziata senza bando, sul dialogo competitivo ed infine sull'accordo quadro, nonché sulla modifica dell'articolo 124, comma 3 del Codice, con riferimento agli obblighi delle stazioni di pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici, e sulla modifica relativa all'articolo 143, con l'inserimento del comma *7-bis*, laddove prevede la possibilità di un prezzo di restituzione dell'opera al concedente per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale reca una serie di correzioni di coordinamento, fra le quali ricorda gli interventi relativi ai consorzi stabili, di cui all'articolo 36 del Codice, quelli in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nonché quelli relativi agli articoli 161 e 163 del Codice, volti a realizzare un più ampio ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici, si sofferma sull'articolo 3, il quale introduce norme volte a intervenire sulla tutela del lavoro con riguardo segnatamente alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei contratti pubblici. Fra le modifiche segnala l'intervento correttivo concernente l'articolo 5, comma 5 lett. *g*) del Codice, il quale prevede che tra i requisiti soggettivi sia considerato anche il possesso del Documento unico di regolarità contributiva, e quello relativo all'articolo 40, comma 4, lett. *g*) il quale rende possibile in concreto l'espletarsi del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità di vigilanza nei confronti delle Società Organismi di Attestazione (SOA) nel caso di inerzia delle stesse nel fornire informazioni e atti richiesti.

Illustrate le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, recanti rispettivamente disposizioni finanziarie e disposizioni volte a disciplinare l'entrata in vigore delle modifiche introdotte, conclude dando analiticamente conto delle osservazioni, dei rilievi critici e delle richieste di chiarimento formulate nel parere espresso dal Consiglio di Stato, soffermandosi fra l'altro sulle considerazioni relative ai limiti dell'esercizio del potere correttivo delegato del Governo e a quelle concernenti l'introduzione nell'ambito della disciplina delle concessioni di lavori pubblici, della possibilità che il piano economico-finanziario possa prevedere un prezzo di restituzione



dell'opera al concedente per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1484) Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Il sottosegretario ANNUNZIATA, dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo mira esclusivamente ad introdurre il differimento dei termini per l'adozione di decreti legislativi correttivi ed integrativi dei provvedimenti già emanati sulla base della legge n. 32 del 2005, in materia di autotrasporto, sottolinea come non sembri esservi, per tale ragione, alcuno spazio per una nuova positiva valutazione delle proposte emendative presentate al disegno di legge.

Il senatore CICOLANI (*FI*), nell'auspicare che il Governo possa rivedere la propria posizione, testé illustrata, ribadisce la necessità di una più approfondita riflessione sulle questioni sottese al provvedimento, anche in vista di un miglioramento del testo del disegno di legge.

Il senatore MARTINAT (*AN*), dopo aver espresso un giudizio critico sulla posizione di sostanziale indisponibilità al dialogo assunta dal Governo, osserva come interventi correttivi e migliorativi della disciplina attualmente in vigore in materia di autotrasporto siano state sollecitate anche dai principali operatori del settore, nonché dalle stesse parti sociali.

Il senatore MAZZARELLO (*Ulivo*) invita il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di un ulteriore approfondimento sulle questioni connesse al provvedimento e di una conseguente rivalutazione delle proposte emendative presentate al disegno di legge.

Il sottosegretario ANNUNZIATA, accedendo alle sollecitazioni testé formulate, si riserva di svolgere un'ulteriore riflessione ed approfondimento sulle proposte emendative presentate al disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 26 giugno 2007

**89<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CUSUMANO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Roberto Pasca di Magliano, responsabile del Comitato scientifico del Cidem, il dottor Mauro Basili, dirigente dell'ENEA, il dottor Mauro Bruni, Presidente di Areté e la dottoressa Enrica Gentile, Vicepresidente di Areté. Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che, nel corso della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si sono svolte le audizioni informali in relazione all'atto n. 131, sui distretti rurali e agroalimentari di qualità, dei rappresentanti della Confagricoltura e della CIA e che delle ulteriori audizioni dei rappresentanti delle altre organizzazioni professionali agricole avranno luogo nelle prossime settimane.

La Commissione prende atto.

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CUSUMANO avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l'attivazione della trasmissione radiofonica.

Avverte altresì che è garantita ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: audizione di rappresentanti dei Centri di ricerca Cidem e Areté**

Il presidente CUSUMANO introduce l'odierna procedura informativa e rivolge un saluto di benvenuto ai rappresentanti dei Centri di ricerca presenti in Commissione.

Il professor PASCA DI MAGLIANO richiama i principali compiti e i progetti già avviati dal Centro di ricerca sul diritto e l'economia dei mercati (CIDEM), soffermandosi sui maggiori punti di criticità che riguardano la produzione di energia elettrica e termica da biomasse, con particolare riguardo alla dimensione degli impianti di produzione e all'approvvigionamento della materia prima. Con riferimento a quest'ultimo aspetto rileva che, attualmente, le materie prime utilizzate sono, prevalentemente, di provenienza estera. Sottolinea, quindi, l'opportunità di un coinvolgimento degli agricoltori nella promozione e nello sviluppo delle agroenergie, richiamando l'attenzione della Commissione sull'importanza di creare, ad esempio, dei legami con gli istituti di credito per garantire il finanziamento, attraverso forme di microcredito, di progetti che attribuiscono alla figura dell'agricoltore un ruolo di protagonista nell'ambito della filiera agroenergetica.

Il dottor Mauro BRUNI si sofferma sulle potenzialità offerte dalla produzione di biocarburanti con particolare riguardo all'utilizzo della colza, del mais e dei semi di girasole. Svolge, quindi, alcune considerazioni sul grado di competitività dei biocarburanti rispetto ai combustibili fossili e fornisce alcuni dati sui quantitativi di bioetanolo prodotto negli Stati Uniti e in Brasile. Richiamati, inoltre, i meccanismi, introdotti da altri Paesi europei, per la promozione dei biocarburanti, tra cui segnala, l'esenzione dall'accisa e l'obbligo di miscelazione, fornisce degli ulteriori dati sul potenziale sviluppo dei biocarburanti nei prossimi anni, evidenziando l'opportunità di prevedere adeguati incentivi per garantire lo sviluppo del bioetanolo.

Il dottor BASILI interviene brevemente per sottolineare l'importanza di realizzare degli impianti di microgenerazione caratterizzati da un basso impatto ambientale e socio-economico, ritenendo che tali impianti possano soddisfare il fabbisogno energetico delle piccole realtà territoriali, in particolare delle aree montane.

Il presidente CUSUMANO ringrazia i rappresentanti dei Centri di ricerca intervenenti e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente CUSUMANO avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1249 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e con il seguito dell'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per il 2007 (n. 101).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 26 giugno 2007

**66<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***MANINETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia**

(Esame e rinvio)

Il relatore CABRAS (*Ulivo*), introducendo l'esame del provvedimento, osserva che la materia è stata oggetto di ampio e approfondito dibattito già in sede di esame dell'atto Senato n. 691 (che ora è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea) mediante, peraltro, un lungo lavoro istruttorio ricco di audizioni. Il Relatore rileva che le ragioni che hanno indotto il Governo ad utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza sono da ricercare nel fatto dal 1° luglio 2007, in virtù dell'attuazione di una specifica direttiva comunitaria, diventerà operativa la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, con la conseguenza che, a partire da tale data, anche i clienti finali domestici avranno la possibilità di cambiare il fornitore di energia elettrica. L'urgenza che motiva il provvedimento in esame deriva quindi in parte dall'imminente scadenza del 1° luglio, nonchè dal fatto che l'*iter* dell'atto Senato n. 691 non poteva essere concluso nei tempi idonei a consentire anche l'emanazione dei conseguenti decreti di attuazione. A tale proposito, il Relatore ricorda che tale eventualità che il Governo avrebbe potuto provvedere con un decreto-legge era stata d'altro canto già considerata dalla Commissione che aveva infatti sollevato il problema della tutela delle fasce di mercato che potrebbero trovarsi in difficoltà con l'avvio della liberalizzazione, tematica affrontata infatti da ta-

lune disposizioni del provvedimento in esame. Poichè potrebbe accadere che alcuni utenti si trovino scollegati dalla rete, è prevista a tal fine una norma che cautelativamente mette gli utenti al riparo dal rischio di non avere più un fornitore. Vi è poi la disposizione sulla separazione tra le attività di distribuzione e quelle di vendita, finalizzata ad evitare che due funzioni, in possibile conflitto di interessi, siano svolte da un'unica società. È prevista poi la norma sulle fasce sociali che autorizza l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ad individuare prezzi di riferimento ai quali i venditori dovranno attenersi per servire le fasce sociali. A tale proposito il Relatore ricorda che la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 dell'atto Senato n. 691 contiene una disposizione analoga. Per quanto riguarda i casi di utenti non più collegati alla rete o i casi di carenza dell'offerta, il decreto prevede che tramite procedure concorsuali siano identificati i venditori incaricati di fornire il servizio di salvaguardia per determinate aree territoriali. Vi sono norme dirette a consentire l'accesso paritario alle informazioni che derivano dai dati e dall'attività di misura. Infine, il provvedimento conferma il ruolo di garanzia per i clienti finali svolto dall'Acquirente Unico al quale i distributori debbono obbligatoriamente rivolgersi per gli approvvigionamenti. Sottolinea altresì che il settore dell'energia elettrica è ancora dominato dal vecchio monopolista e che l'Enel continua ad emettere le bollette. In conclusione, ritiene che il decreto-legge contenga le necessarie norme di garanzia per tutelare le fasce più deboli in vista della liberalizzazione che diventerà operativa dal prossimo 1° luglio. Il Relatore conclude pertanto la propria esposizione, sulla quale ritiene di non doversi dilungare per una evidente ragione di economia dei lavori essendo stata la materia già ampiamente dibattuta, rimettendosi alle riflessioni che emergeranno nel corso del successivo dibattito.

Il presidente MANINETTI dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore POSSA (*FI*) richiama l'attenzione su talune disposizioni del decreto-legge, non citate dal Relatore. Si tratta in primo luogo del comma 6 dell'articolo 1 che provvede a rendere disponibili per finalità di ricerca alcune somme presenti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e che non era stato possibile utilizzare non per incapacità di questo o del precedente Governo, ma per difficoltà oggettive derivanti dalla severità delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Con il suddetto comma 6 il decreto-legge conferisce dignità legislativa agli accordi di programma previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 23 marzo 2006. Parte di questi fondi è destinata alla società CESI Ricerca S.p.a. e ricorda che proprio la pubblicizzazione di tale società con l'acquisizione del 50 per cento del suo capitale da parte dell'Enea abbia consentito di superare i rilievi della Commissione europea.

In secondo luogo, tra le altre norme non citate dal Relatore vi sono alcune disposizioni concernenti il mercato del gas. Si tratta quindi di

norme, sulle quali dissente, non ricorrendo, a suo avviso, alcun motivo di urgenza e che peraltro esulano dalle specifiche finalità del decreto-legge. Si tratta, in particolare del comma 1 dell'articolo 1 che estende la separazione funzionale al settore degli stoccaggi del gas. Il provvedimento prefigura una sistemazione finale del mercato elettrico con aziende produttrici o importatrici che offrono energia tramite la Borsa alle imprese di vendita e in tale contesto, ritiene apprezzabile la disposizione concernente l'Acquirente Unico, in quanto si tratta di un ente pubblico senza fini di lucro che ha un potere di acquisto elevato, in grado di tutelare adeguatamente gli utenti. Un'altra disposizione di rilievo del decreto è quella che obbliga le imprese che vendono energia elettrica a fornire agli utenti le informazioni sull'impatto ambientale della produzione. Si tratta di un obbligo già previsto da altri Paesi europei e che può essere valutato positivamente in quanto consente ai clienti di conoscere in che modo l'energia che comprano è stata prodotta.

Conclusivamente, il senatore Possa, a parte i rilievi critici sulla estensione del decreto-legge ad oggetti privi dei necessari requisiti dell'urgenza, ritiene condivisibili le finalità e le misure contemplate nel provvedimento in esame.

Il senatore BORNACIN (AN), senza voler entrare nel merito del provvedimento e sottoscrivendo le considerazioni critiche del senatore Possa in ordine alla mancanza dei requisiti costituzionali del decreto-legge, esprime una valutazione squisitamente politica sul fatto che il Parlamento e soprattutto le forze di opposizione non sono messe in condizione di poter svolgere appieno il proprio ruolo istituzionale. Esprime a tale proposito l'avviso che il lungo e approfondito lavoro svolto dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 691 venga di fatto snaturato da un provvedimento d'urgenza che poteva essere senz'altro evitato, dato che erano ben noti i tempi necessari per attuare la liberalizzazione del mercato elettrico.

Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) osserva che alla luce del provvedimento in esame viene acclarato che le preoccupazioni per una delega eccessivamente ampia, espresse in sede di esame del disegno di legge n. 691 da taluni componenti della Commissione, erano di fatto eccessive. Esprime quindi apprezzamento per le misure del decreto-legge soprattutto con riferimento a quelle che dispongono l'incremento della trasparenza e della chiarezza negli assetti societari. In tal senso sottolinea l'importanza del comma 1 dell'articolo 1, che prevede la separazione fra le attività di distribuzione e di vendita, nonché del successivo comma 5 che obbliga le imprese di vendita di energia elettrica a fornire ai clienti finali le informazioni sulla composizione del *mix* energetico utilizzato per la produzione di energia. Esprime tuttavia l'avviso che l'esame da parte della Commissione possa consentire comunque interventi migliorativi del provvedimento. Cita, ad esempio, la possibilità di agevolare le società ESCO pubbliche in modo tale che queste possano affiancare

le piccole imprese, gli artigiani e gli utenti domestici nell'approvvigionamento di energia. Inoltre ipotizza l'incentivazione della creazione di gruppi di acquisto attraverso la costituzione di associazioni o di distretti energetici al fine di rafforzare la posizione sul mercato dei piccoli utenti. Per quanto riguarda i fondi per la ricerca nel sistema elettrico, di cui al comma 6 dell'articolo 1, ritiene che tali risorse debbano essere in via prioritaria destinate alla ricerca sulle fonti di energia rinnovabile.

Il presidente MANINETTI avverte che il dibattito proseguirà nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1532) Deputati CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa, approvato dalla Camera dei deputati*

– e **petizione n. 510 (N. 2194) ad esso attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MANINETTI avverte che non è ancora pervenuto il parere dalla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti presentati al disegno di legge e pertanto il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Comunicazione della Commissione – «Una politica energetica per l'Europa» (n. 11)**

**Comunicazione della Commissione – «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre» (n. 12)**

**Comunicazione della Commissione – «Programma indicativo per il settore nucleare» (n. 13)**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su proposta del relatore BORNACIN (AN) la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto degli atti comunitari in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 26 giugno 2007

**71<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

TREU

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1577) POLI ed altri. – Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività dell'INPS**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta si è aperta la discussione generale, dopo l'illustrazione del disegno di legge in titolo svolta dal relatore Poli.

Poiché non vi sono richieste di intervenire nella discussione generale il Presidente la dichiara chiusa.

Il relatore POLI (*UDC*) rinuncia a replicare.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 3, non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2.

Viene dato per illustrato l'emendamento 3.1, sul quale interviene il relatore POLI(*UDC*), osservando che la disposizione proposta è suscettibile di determinare un apprezzabile incentivo ad aderire a forme di rateazione del debito contributivo in fase amministrativa, e a diminuire il numero delle rate richieste dal debitore, a seguito della riduzione degli interessi di dilazione, con effetti di potenziale incremento degli incassi dell'INPS.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) dà quindi per illustrato l'emendamento 4.1.

Dato per illustrato l'emendamento 5.1, e non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, la senatrice ALFONZI (*RC-SE*) dà conto degli emendamenti 7.1 e 7.2, il primo integralmente soppressivo dell'articolo 7 e il secondo soppressivo del comma 2 dello stesso articolo, osservando che tale norma si limita a riprodurre, nella sostanza, il comma 149 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 – legge finanziaria per il 2005 – che, novellando l'articolo 2 del decreto legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni dalla legge n. 33 del 1980, già contemplava l'obbligo del medico curante di trasmettere per via telematica all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta di un periodo di infermità comportante incapacità lavorativa temporanea, demandando ad un decreto interministeriale dei ministri del lavoro, della salute, dell'economia e per l'innovazione e la tecnologia, non ancora adottato, la determinazione delle modalità di attuazione di tale obbligo. Osserva inoltre che anche nel merito, la disposizione a suo tempo varata con la legge finanziaria per il 2005 non è del tutto convincente, sia perché non sempre i medici di base dispongono di un *personal computer* o sono in grado di farne uso, sia perché si pone a loro carico un obbligo burocratico alquanto gravoso che sottrae non poco tempo allo svolgimento dell'attività medica.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) osserva che la norma in discussione pone delicati problemi sia dal punto di vista della definizione degli obblighi dei medici di base, sia per quanto attiene alla gestione di una notevole massa di dati sanitari, il cui trattamento richiede precise garanzie in ordine alla tutela della *privacy*.

Il relatore POLI (*UDC*) fa presente che la norma in discussione, lungi dal provocare aggravii di natura burocratica, può costituire un fattore rilevante di modernizzazione e di semplificazione procedurale, che incontra il consenso di gran parte dei medici e viene incontro anche alle esigenze dei lavoratori; questi ultimi, infatti, in caso di trasmissione per via telematica del certificato all'INPS, potrebbero essere esonerati dall'obbligo di trasmettere a loro volta al datore di lavoro l'attestazione della malattia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dal sopra richiamato comma 149 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005.

Occorre peraltro verificare se il Governo abbia avviato ovvero abbia intenzione di avviare le procedure per l'adozione del decreto interministeriale di attuazione previsto dalla citata disposizione, testé ricordato anche nell'intervento della senatrice Alfonzi. Qualora tale decreto venisse adottato nelle more dell'approvazione del disegno di legge all'esame, in effetti, l'articolo 7 non avrebbe più ragione di essere mantenuto.

Il PRESIDENTE fa presente che, già nella seduta convocata per domani, potrebbero essere richiesti chiarimenti su questo specifico profilo al rappresentante del Governo – impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna per concomitanti impegni politici, non prorogabili – in particolare per quanto riguarda la possibilità che il decreto interministeriale per l’attuazione dell’obbligo di trasmissione dei certificati medici all’INPS per via telematica possa essere emanato prima che si concluda l’*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) illustra quindi l’emendamento 8.0.1, rilevando che la riapertura del termine per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa da parte dei soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996 non ha carattere oneroso, poiché riguarda l’accredito di contributi effettivamente versati dagli assicurati.

Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti è conclusa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577****Art. 3.****3.1**

DE POLI, MANINETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di due punti per le regolarizzazioni rateali fino a 24 mesi; di tre punti per le regolarizzazioni rateali fino a 36 mesi; di quattro punti per le regolarizzazioni rateali fino a 60 mesi.

3. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è sostituito dal seguente: "L'Ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvedere a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso".

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 non si applicano ai crediti contributivi previdenziali».

---

**Art. 4.****4.1**

ZUCCHERINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvi i casi di aggravamento o di insorgenza di nuove patologie non precedentemente valutate».*

---

---

**Art. 5.****5.1**

DE POLI, MANINETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2007» con le seguenti: «dal 1° giugno 2008».*

---

**Art. 7.****7.1**

ALFONZI, ZUCCHERINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

ALFONZI, ZUCCHERINI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 8.****8.0.1**

ZUCCHERINI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 2007».

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 26 giugno 2007

**88<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MARINO***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

**(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero – professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale**

(Esame e rinvio)

Il relatore BODINI (*Ulivo*) rileva l'attuale urgenza di adeguare la legislazione in materia di attività libero-professionale intramuraria, in considerazione dell'imminenza del termine previsto dalla normativa in ordine all'esercizio dell'*intramoenia* allargata. Preannuncia pertanto sin d'ora la presentazione di una proposta di stralcio relativa agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame, in tema di rischio clinico, di cui, proprio in considerazione del rilievo, ritiene preferibile uno specifico approfondimento nell'ambito di un provvedimento *ad hoc*. Formula quindi l'auspicio di un costruttivo esame degli articoli 4 e 5, tenendo conto dell'obiettivo – già emerso nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione intramuraria – di superare le difformità territoriali con cui è data attuazione alle disposizioni in materia. Ugualmente prioritari ritiene essere la garanzia dello svolgimento della libera professione, in quanto diritto dell'operatore della sanità, insieme al diritto dell'utente all'esercizio della scelta del professionista cui affidarsi.

Il relatore prosegue soffermandosi sugli articoli 4 e 5 del disegno di legge in titolo. In riferimento all'articolo 4, specifica che esso prevede

l'adozione, da parte di regioni e province autonome, di iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, per la quale resta l'esigenza della separazione degli spazi rispetto all'attività istituzionale per quanto riguarda il ricovero e per lo meno una differenziazione nelle fasce orarie di utilizzo relativamente all'attività ambulatoriale.

Ricorda quindi che, ai sensi del comma 2, è previsto un termine pari a dodici mesi a decorrere dal 31 luglio 2007, entro il quale sarà possibile l'adozione delle iniziative menzionate. Durante tale periodo, nota il relatore, continueranno ad avere applicazione le disposizioni già adottate per garantire l'esercizio dell'attività *intramoenia*; successivamente, è previsto il passaggio in via definitiva al sistema della libera professione intramuraria, in accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali. A tal fine, il comma 3 prevede la possibilità della stipula di contratti di compravendita, di locazione o di convenzioni per l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni. Quanto alla gestione di tali spazi, il medesimo comma prevede: l'affidamento a personale aziendale del servizio di prenotazione delle prestazioni, che deve avere natura centralizzata così da permettere il controllo dei volumi di tali prestazioni, necessariamente non superiori a quelli relativi alle attività istituzionali; la garanzia della terzietà nelle modalità di riscossione degli onorari e la determinazione, in accordo con i professionisti di un tariffario idoneo ad assicurare la totale copertura dei costi correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria. Prosegue sul punto preannunciando la presentazione di una proposta emendativa volta all'armonizzazione dei tempi dedicati all'attività libero professionale con i tempi dell'attività istituzionale.

Nell'illustrare il successivo articolo 5, il relatore rileva come la novella all'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, ivi recata, ponga l'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro per i titolari della direzione di struttura complessa, nonché di struttura semplice dipartimentale con autonomia gestionale. Rispetto a tale previsione preannuncia la formulazione di ulteriori proposte emendative, volte all'estensione dell'esclusività ai titolari della direzione di struttura semplice e a garantire un periodo di sessanta giorni per l'esercizio dell'opzione sull'esclusività, al fine di tener conto delle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame.

Il relatore si sofferma quindi sull'esigenza di predisporre strumenti atti a favorire un effettivo controllo dell'attuazione della normativa in esame, nel senso indicato nel documento conclusivo della richiamata indagine conoscitiva. Al riguardo, giudica anzitutto importante attribuire poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle aziende sanitarie. Inoltre, manifesta l'esigenza di individuare scadenze intermedie per monitorare l'attività posta in essere dalle aziende sanitarie, alle quali è altresì opportuno richiedere la predisposizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un rapporto riguardante l'effettuazione delle prestazioni e la relativa dotazione strutturale.

Sottolinea infine l'esigenza di legiferare tenendo conto della necessaria tutela dei diritti dei professionisti, i quali non possono essere chiamati a rispondere dell'inerzia delle aziende sanitarie nell'adeguamento delle proprie strutture per l'esercizio della professione intramuraria.

Dopo essersi soffermato sulla non completa corrispondenza tra l'impostazione del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'*intramoenia* e quella delle previsioni di cui al disegno di legge in esame, il senatore CURSI (AN) ritiene opportuno, anche in considerazione degli interventi sul testo preannunciati dal relatore, procedere allo svolgimento di audizioni, affinché le categorie interessate siano poste in grado di esprimersi circa le soluzioni prospettate.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) ritiene che non sia opportuno svolgere audizioni con riferimento alle disposizioni in materia di libera professione intramuraria recate nel disegno di legge in titolo, in considerazione dell'ampio ciclo di audizioni già svolto nel corso della richiamata indagine conoscitiva.

Il senatore GRAMAZIO (AN) giudica invece opportuno svolgere specifiche audizioni.

La senatrice BIANCONI (FI) ritiene doveroso che su un provvedimento di tale rilievo siano ascoltati i principali operatori del settore, precisando che tale richiesta non sottende alcun atteggiamento ostruzionistico. Sul tema dell'esercizio della libera professione medica rivendica infatti l'atteggiamento costruttivo dei Gruppi di opposizione, che hanno del resto ritenuto di convergere sul documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'attività intramuraria.

Il senatore POLLEDRI (LNP) si associa alla richiesta di svolgere talune audizioni sul provvedimento in titolo, che – tiene a precisare – non è motivata da intenti ostruzionistici. In considerazione di tale esigenza, chiede che si proceda ad un'inversione dell'ordine del giorno della Commissione, sì da passare all'esame di altri argomenti.

La senatrice MONACELLI (UDC) giudica necessario acquisire gli orientamenti degli operatori del settore su un provvedimento che reca disposizioni difformi rispetto a quanto auspicato nel documento conclusivo della richiamata indagine conoscitiva, frutto del lavoro approfondito svolto dalla Commissione.

La senatrice BAIIO (Ulivo), pur ritenendo che l'ampio ciclo di audizioni svolto nel corso della citata procedura informativa abbia delineato un quadro sufficientemente chiaro in ordine al tema dell'esercizio della libera



professione *intramoenia*, dichiara di non essere pregiudizialmente contraria alla richiesta di svolgere un numero limitato di audizioni. Su tale questione chiede di conoscere l'orientamento dei senatori che non si sono ancora espressi.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) rileva che nel corso dell'indagine conoscitiva è stato possibile acquisire l'orientamento dei principali operatori del settore in ordine all'esercizio dell'attività intramuraria. In considerazione della richiesta avanzata dai Gruppi di opposizione, dichiara comunque la propria disponibilità a svolgere un breve ciclo di audizioni, purché ciò non ostacoli l'*iter* di approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore IOVENE (*SDSE*), proprio in considerazione degli ampi approfondimenti svolti nel corso della citata indagine conoscitiva, ritiene opportuno un sollecito esame del provvedimento in titolo, soprattutto nell'interesse dei cittadini.

La senatrice BASSOLI (*Ulivo*) chiede taluni chiarimenti, interrogandosi sull'opportunità di chiamare in audizione soggetti che hanno già espresso le rispettive posizioni sul tema in oggetto. Dopo aver rilevato l'esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento in titolo, a fronte dell'imminente scadenza del 31 luglio, oltre la quale non sarà più consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle strutture sanitarie, manifesta la propria contrarietà ad ogni ipotesi di rinvio dell'esame.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*) esprime contrarietà nei confronti dell'ipotesi di ulteriori audizioni rispetto a quelle già svolte nel corso dell'indagine conoscitiva, attesa l'esigenza di non ritardare ulteriormente l'adozione di una legge in tema di esercizio della libera professione intramuraria. Ritiene inoltre che la Commissione debba assicurare anche celerità nell'esame delle norme riguardanti il rischio clinico e la sicurezza nelle strutture sanitarie, tanto più a fronte dei gravi e recenti accadimenti.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) invita la presidenza a porre in votazione la richiesta, d'anzì avanzata, di inversione dell'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE precisa che, per prassi consolidata, non è applicabile in Commissione l'istituto dell'inversione dell'ordine del giorno previsto per la procedura in Assemblea. In considerazione della richiesta di audizioni, che dovranno comunque essere svolte con particolare rapidità onde non ritardare ulteriormente l'adozione del provvedimento, dichiara comunque il proprio favore ad un breve rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore TOMASSINI (*FI*), a nome del proprio Gruppo, propone di rinviare l'avvio della discussione generale alla settimana prossima.

Il senatore BOSONE (*Aut*) dichiara la disponibilità a svolgere specifiche audizioni, pur ritenendo che, rispetto agli orientamenti già acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva, l'apporto informativo sarà inevitabilmente limitato. Con riferimento alla proposta testé avanzata dal senatore Tomassini, esprime invece, a nome del proprio Gruppo, la propria contrarietà.

I senatori TOMASSINI (*FI*) e POLLEDRI (*LNP*) invitano la Presidenza a non concedere ulteriormente la parola in ordine alla richiesta di rinvio, atteso che su tali questioni possono di regola parlare soltanto un oratore contro e uno a favore.

Il presidente MARINO, valutata l'importanza della questione, ritiene opportuno, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, che possa prendere la parola un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

Ha indi la parola la senatrice BAIIO (*Ulivo*), la quale invita i Gruppi di opposizione a valutare positivamente la disponibilità del relatore per quanto riguarda sia lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, sia la presentazione di proposte emendative, volte a recepire i contenuti recati nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, e di proposte di stralcio riferite agli articoli 1, 2 e 3 in materia di rischio clinico.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) lamenta le modalità con cui si stanno svolgendo i lavori della Commissione, che hanno consentito di attendere il sopraggiungere di un ulteriore senatore della maggioranza.

Il presidente MARINO rivendica la piena legittimità con cui si stanno svolgendo i lavori della Commissione.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) ritiene superflua una votazione sulla proposta di rinvio qualora anche la Presidenza convenga su tale opportunità, al fine di consentire, nella settimana in corso, di svolgere talune audizioni sul disegno di legge in titolo.

In considerazione dell'orientamento favorevole allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, il PRESIDENTE si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta formulata dal senatore Tomassini.

Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Su richiesta della senatrice MONACELLI (*UDC*), il presidente MARINO, anche in considerazione della scelta di rinviare l'esame del disegno di legge n.1598 al fine di svolgere un breve ciclo di audizioni, avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 26 giugno 2007

**92<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SODANO

*Intervengono il ministro dello sviluppo economico Bersani e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro per lo sviluppo economico sulle ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

Il presidente SODANO ringrazia il ministro Bersani per la cortese disponibilità a corrispondere alle esigenze dei lavori della Commissione.

Il ministro BERSANI consegna una nota scritta recante valutazioni e indicazioni relative alle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in corso di definizione e fa presente che appare quanto mai opportuno addivvenire alla elaborazione di una normativa sulle bonifiche dei siti inquinati

che coniughi validamente esigenze di sviluppo economico e industriale ed obiettivi di eccellenza nella tutela dei valori ambientali.

Il rilancio del sistema produttivo italiano non può prescindere dal tema delle bonifiche e del riuso delle aree già sedi di insediamenti industriali, soprattutto in considerazione delle caratteristiche del territorio nazionale e dell'evidente scarsità di nuovi spazi da impiegare a fini produttivi.

Sottolinea quindi la necessità di riconoscere un adeguato ruolo al Ministero dello sviluppo economico all'interno dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti e rileva che lo strumento dell'accordo di programma coinvolgente tutti i soggetti interessati può senz'altro rivelarsi di grande importanza nelle attività di bonifica, che peraltro dovranno essere disciplinate garantendo l'osservanza del principio «chi inquina paga», valorizzando il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, introducendo la possibilità di eseguire d'ufficio le opere con rivalsa a carico dei soggetti privati non aderenti all'accordo o inadempienti e prevedendo infine l'intervento sostitutivo del Governo nel caso di mancata stipulazione dell'accordo nei termini previsti.

Il presidente SODANO osserva che occorrerebbe disporre di una mappatura relativa ai siti industriali il cui territorio potrebbe formare oggetto di riuso.

Il ministro BERSANI fa presente che il Ministero dello sviluppo economico è fortemente intenzionato a pervenire alla realizzazione di una simile mappatura, che si rivelerebbe di sicuro preziosa.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*) rileva che in sede di correzione della normativa recata dal decreto legislativo n. 152 occorre in particolare sforzarsi di coordinare le disposizioni da esso dettate rispettivamente in tema di bonifiche e di danno ambientale.

Con riferimento agli accordi di programma per le bonifiche, è evidente la necessità di individuare un intervento sostitutivo attivabile in caso di mancato rispetto dell'accordo; inoltre, l'uso delle risorse pubbliche deve essere configurato in modo tale da non poter mai diventare un sostanziale aiuto al privato che non paga il disinquinamento.

La promozione di centri specializzati d'eccellenza per le tecnologie di bonifica potrebbe costituire parte integrante dei processi di bonifica di determinati siti inquinati.

Il senatore MUGNAI (*AN*) rileva che inopportuno il decreto correttivo sopprime, nonostante il contrario avviso delle regioni, una disposizione del decreto legislativo n. 152 che, codificando un'indicazione già presente in una circolare ministeriale del 1999, stabilisce che non sono sottoposte al regime dei rifiuti le materie prime secondarie all'origine.

Non può essere condiviso l'orientamento di estendere i limiti di emissione in atmosfera vigenti per gli inceneritori di rifiuti agli impianti siderurgici e metallurgici che trattano materie prime secondarie.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*) ricorda che nella normativa comunitaria le materie prime secondarie all'origine sono definite sottoprodotti e per essi si dovrebbe prevedere una disciplina specifica, distinta da quella dei materiali provenienti dal recupero, e fa presente che soltanto agli impianti industriali che impiegano rottami ferrosi che non presentano le caratteristiche dei prodotti provenienti dal recupero si applicano i limiti di emissione in atmosfera vigenti con riferimento agli inceneritori di rifiuti.

Il ministro BERSANI dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Ronchi in tema di bonifiche e rileva che occorre far sì che l'innovazione tecnologica possa svolgere un ruolo di primo piano nei processi di bonifica e di reindustrializzazione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96)**

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Si apre la discussione.

Il senatore BELLINI (*SDSE*) sottolinea l'opportunità di soppesare attentamente la scelta di sostituire il principio di unitarietà a quello di unicità della gestione del servizio idrico integrato, anche in considerazione del fatto che solo l'affidamento ad un gestore unico è in grado di assicurare le economie di scala e la razionale gestione dei servizi a livello di bacino.

Per quanto concerne poi la scelta di ridimensionare su scala provinciale gli ATO, va considerato che essa potrebbe incidere negativamente sulla efficacia della pianificazione degli interventi per l'intero corpo idrico e comunque metterebbe in discussione territori di gestione già affidati sulla base di contratti stipulati. La riorganizzazione degli ATO in ambito provinciale indebolirebbe sicuramente le competenze tecniche necessarie ad assicurare il controllo e renderebbe più difficoltosa anche la vigilanza sull'erogazione del servizio proprio mentre emerge la necessità di rafforzare la regolazione pubblica integrando quella svolta dagli ATO con l'attività di una autorità indipendente di settore, che potrebbe essere istituita

trasformando il comitato di cui all'articolo 161 del decreto legislativo n. 152.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) rileva che appare assolutamente opportuno prevedere l'unitarietà, e non l'unicità, della gestione del servizio idrico per ciascun ambito, precisando che deve essere in ogni caso assicurato il carattere pubblico delle reti.

In materia di materie prime e secondarie, di sottoprodotti e di terre e rocce da scavo, occorre tener conto senz'altro in sede di formulazione del parere dei contenuti della direttiva quadro che sta per essere adottata, ma restando sulle linee generali, visto che al momento nelle istituzioni europee si confrontano su questi temi orientamenti non univoci.

È necessario che il Governo proceda con sollecitudine ad adottare lo schema di decreto legislativo in materia di VIA e di VAS, dato che a breve scadrà il termine previsto per l'entrata in vigore delle relative parti del decreto legislativo n. 152.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) auspica che il rappresentante del Governo fornisca valutazioni ed indicazioni in ordine alla tematica delle bonifiche dei siti inquinati.

Il presidente SODANO ricorda che il ministro BERSANI ha illustrato alla Commissione le valutazioni e gli orientamenti del Ministero dello sviluppo economico in ordine alle modifiche da apportare al decreto legislativo n. 152.

Il sottosegretario di Stato DETTORI fa presente che il Governo valuterà attentamente tutte le tematiche sottese alla modifica del decreto legislativo n. 152 sulla base dei pareri che saranno espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Il senatore MUGNAI (*AN*), riservandosi di valutare in sede di dichiarazione di voto le ulteriori indicazioni oggi fornite dal relatore, osserva che in considerazione dell'importanza rivestita dal provvedimento in esame sarebbe opportuno sottoporre al voto della Commissione una formale proposta di parere, anziché il semplice mandato al relatore a redigere il parere.

Segnala quindi la necessità di evitare modifiche dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152, recante la definizione di rifiuto, suscettibili di creare eccessivi spazi di discrezionalità a disposizione dell'interprete con conseguenti riflessi pesantemente negativi sulla certezza del diritto.

Invita il relatore a fornire chiarimenti maggiori in ordine all'iscrizione all'albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212 ed osserva che la normativa dettata dal decreto legislativo n. 152 in tema di sottoprodotti appare maggiormente conforme alla giurisprudenza degli organi di giustizia europea di quella correttiva ora proposta.

Rileva che la riscrittura dell'intera normativa in tema di bonifiche e di danno ambientale illustrata dal relatore non tiene conto del fatto che anche a livello europeo le due tematiche sono tenute accuratamente distinte e fa presente che sarà sua cura mettere a disposizione dei commissari una nota contenente tutta una serie di indicazioni e di valutazioni sulle principali questioni emerse dal dibattito.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) osserva che la straordinaria ampiezza dell'oggetto della delega legislativa conferita al Governo, oltre che le caratteristiche e i contenuti del parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni, impongono oggettivamente alla Commissione di esprimersi attraverso un parere dettagliato e preciso.

Il presidente SODANO ricorda che secondo una prassi consolidata, rigorosamente e costantemente rispettata anche nel corso della precedente legislatura, la Commissione vota il mandato al relatore a redigere un parere che tenga conto delle indicazioni del dibattito svoltosi, mandato che peraltro non può assumere le caratteristiche di un mandato in bianco anche perché il dibattito si svolge con riferimento ad una bozza di parere presentata dal relatore.

Si chiude la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente SODANO avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 14,15.

*La seduta termina alle ore 16.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Martedì 26 giugno 2007

*Presidenza del Presidente*  
Leoluca ORLANDO

*La seduta inizia alle ore 14.*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento C. 1762 Governo.

La Commissione concorda.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Nuovo testo C. 1762 Governo)** *Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali* (Parere alla VI Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Andrea Fluttero, riferisce sui contenuti del testo in esame, recante la delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Rileva che la previsione di cui all'articolo 1 del provvedimento delega il Governo ad emanare, nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare. Evidenzia che l'articolo 2 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, il rafforzamento dei poteri degli agenti della ri-

scossione; l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione; l'attribuzione a Equitalia SpA di funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate. Osserva quindi che gli articoli 2-bis e 4-bis recano disposizioni, rispettivamente, in materia di gestione delle attività di giustizia e di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Si sofferma poi sulle previsioni di cui all'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), che prevede la compensazione a favore dei comuni, anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo con gli enti locali, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili. Evidenzia che, nell'esercizio della delega in materia di accertamento tributario, l'articolo 3, comma 1, lettera g), statuisce che il Governo proceda al riordino ed alla razionalizzazione delle attività di cooperazione con gli enti territoriali; che, nell'esercizio della delega in materia di catasto, l'articolo 4, comma 1, lettera d), prescrive che il Governo proceda alla definizione del ruolo dei comuni nel rispetto dei principi sottesi alle funzioni decentrate; e che, nell'esercizio della delega in materia di riordino delle disposizioni tributarie statali, l'articolo 5, comma 1, lettera i), dispone che si provveda al coordinamento con le previsioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Osserva in conclusione che il provvedimento interviene su profili riguardanti il sistema tributario statale, settore afferente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(Nuovo testo C. 2689 Stramaccioni) Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare**

(Parere alla IV Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Enzo Giorgio GHIGO (*FI*), *relatore*, riferisce che il testo in esame si prefigge l'obiettivo di assicurare al personale militare volontario un'adeguata assistenza sanitaria e medico-legale, nel mutato contesto organizzativo e operativo delle Forze armate. Osserva che l'articolo unico prevede, al comma 1, che il Servizio sanitario nazionale assicuri al personale militare in ferma volontaria l'erogazione delle prestazioni sanitarie di propria competenza in modo efficace e tempestivo, nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le prerogative del Servizio sanitario militare, di cui all'ar-

ticolo 6, comma 1, lettere v) e z) della medesima legge. Precisa che il personale militare può accedere ai presidi e ai servizi di qualsiasi struttura del Servizio sanitario nazionale, anche tramite il Servizio sanitario militare. Le prestazioni medico-legali sono tuttavia erogate in via esclusiva dal Servizio sanitario militare. Evidenzia che il provvedimento, dettando disposizioni tese a perseguire un più efficiente sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie al personale militare, rientra nell'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni; e che peraltro in materia di «Forze armate» sussiste una competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(C. 2826 Governo, approvato dal Senato) *Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti***

(Parere alla VIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Claudio MOLINARI (*AUT*), *relatore*, manifesta preliminarmente l'auspicio che non si debba più esaminare in futuro un provvedimento di urgenza presentato dal Governo recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Attesta il proficuo lavoro svolto dalla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato in sede di esame del provvedimento in oggetto. Osserva che il testo contiene disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti, settore che rientra nell'ambito della materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. Riferisce quindi sulle disposizioni di cui all'articolo 2 che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, stabiliscono che il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotti ogni provvedimento sentiti i presidenti delle regioni confinanti. Illustra quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, che stabilisce, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, che il Commissario delegato proponga alla regione di sciogliere od accorpere i consorzi di bacino, qualora questi non abbiano assunto iniziative utili all'incremento dei livelli di raccolta differenziata. Stigmatizza le previsioni di cui all'articolo 7 in materia di tariffe, segnatamente nella parte in cui si dispone che i comuni della regione Campania siano tenuti ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale, l'applicazione di misure tariffarie tali da garantire

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari. Evidenzia l'incongruenza determinata dalla previsione sui consorzi di bonifica rispetto ai contenuti del disegno di legge del Governo recante il «Codice delle autonomie», all'esame della I Commissione del Senato, che non contempla tra le modalità di gestione dei servizi pubblici locali il sistema dei consorzi medesimi. Richiama i contenuti dell'articolo 6, che prevede, per consentire un graduale rientro nelle competenze ordinarie, la nomina dei Presidenti delle province quali *sub-commissari* per l'emergenza rifiuti, al fine di attuare le iniziative necessarie ad assicurare la realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale. Sottolinea quindi l'esigenza di carattere generale che i perduranti interventi commissariali in deroga alla normativa vigente non incidano sull'assetto organizzativo e sulle competenze regionali e degli enti locali costituzionalmente definite. Osserva altresì che i fondi destinati all'emergenza rifiuti in Campania risultano prelevati dalle risorse assegnate alla protezione civile.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, evidenzia che, pur riscontrandosi taluni miglioramenti nell'articolato in esito alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, risulta ancora fortemente penalizzato il ruolo delle autonomie locali.

Il senatore Augusto MASSA (*Ulivo*) si associa alle considerazioni del Presidente; sostiene tuttavia che si pone sovente un problema di competenza delle amministrazioni locali del mezzogiorno nell'affrontare le diverse criticità del territorio.

Il senatore Claudio MOLINARI (*AUT*), *relatore*, fa notare che sarebbe opportuno infondere maggiore fiducia al complessivo sistema delle autonomie locali per promuoverne una maggiore autorevolezza nelle fasi più delicate di gestione e tutela del territorio.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, evidenzia l'esigenza che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania debba effettivamente concludersi entro il previsto termine del 31 dicembre 2007, affinché sia assicurato l'esercizio dei propri compiti agli enti ordinariamente competenti, non essendo ulteriormente accettabile la perdurante assenza di ruolo delle autonomie locali.

Il senatore Claudio MOLINARI (*AUT*), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,35.

ALLEGATO 1

**Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali**

Nuovo testo C. 1762 Governo

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1762, in corso di esame presso la VI Commissione Finanze della Camera, recante la delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali;

considerato che la previsione di cui all'articolo 1 del provvedimento delega il Governo ad emanare, nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare;

rilevato che l'articolo 2 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, il rafforzamento dei poteri degli agenti della riscossione; l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione; l'attribuzione a Equitalia SpA di funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate;

considerato che l'articolo 3 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento, stabilendo, tra i principi e criteri direttivi, l'unificazione dei termini, la coerenza con i principi dello Statuto del contribuente, la revisione dei criteri di accertamento presuntivi, la revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento, il potenziamento del sistema informativo, il riordino della cooperazione con gli enti territoriali; e che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti in materia di tributi statali;

rilevato che gli articoli 2-bis e 4-bis recano disposizioni, rispettivamente, in materia di gestione delle attività di giustizia e di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a

decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *c*), si prevede la compensazione a favore dei comuni, anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo con gli enti locali, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili;

evidenziato che, nell'esercizio della delega in materia di accertamento tributario, l'articolo 3, comma 1, lettera *g*), statuisce che il Governo proceda al riordino ed alla razionalizzazione delle attività di cooperazione con gli enti territoriali; che, nell'esercizio della delega in materia di catasto, l'articolo 4, comma 1, lettera *d*), prescrive che il Governo proceda alla definizione del ruolo dei comuni nel rispetto dei principi sottesi alle funzioni decentrate; e che, nell'esercizio della delega in materia di riordino delle disposizioni tributarie statali, l'articolo 5, comma 1, lettera *i*), dispone che si provveda al coordinamento con le previsioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

considerato che il provvedimento interviene su profili riguardanti il sistema tributario statale, settore afferente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce l'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare**

Nuovo Testo C. 2689 Stramaccioni

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2689, in corso di esame presso la IV Commissione Difesa della Camera, recante «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare»;

rilevato che il testo in esame intende assicurare al personale militare volontario in ferma volontaria un'adeguata assistenza sanitaria e medico-legale nel mutato contesto organizzativo ed operativo delle Forze armate;

considerato che viene previsto che il Servizio sanitario nazionale assicuri al personale militare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo unico l'erogazione delle prestazioni sanitarie di propria competenza in modo efficace e tempestivo, nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le prerogative del Servizio sanitario militare, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere v) e z) della medesima legge;

rilevato che la definizione degli indirizzi per la disciplina dei rapporti tra le due strutture e per la determinazione delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie viene demandata, al comma 4, ad un decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con quello della Salute e sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni;

considerato che il provvedimento, dettando disposizioni tese a perseguire un più efficiente sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie al personale militare, rientra nell'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni; e che peraltro in materia di «Forze armate» sussiste una competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



ALLEGATO 3

**Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti**

C. 2826 Governo, approvato dal Senato

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 61/2007, approvato dal Senato, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, e su cui la Commissione ha già espresso un parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato in data 31 maggio 2007;

considerato che il testo contiene disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti, settore che rientra nell'ambito della materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;

considerato che il novero dei poteri di deroga consentiti per motivi di protezione civile deve essere inserito in un sistema di collaborazione e ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali, riconoscendo al primo le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi ed ai secondi la gestione degli interventi sul territorio;

valutata l'impostazione del testo in esame, che contempla interventi degli enti locali e della regione nella direzione di una decisione il più possibile partecipata e condivisa sulle misure volte a contrastare l'emergenza, con un maggiore coinvolgimento nel ciclo di gestione e smaltimento rifiuti della regione e dei presidenti delle province;

considerate le disposizioni di cui all'articolo 2 che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, stabiliscono che il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotti ogni provvedimento sentiti i presidenti delle regioni confinanti;

evidenziato quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, che stabilisce, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, che il Commissario delegato proponga alla regione di sciogliere od accorpare i consorzi di bacino, qualora questi non abbiano assunto iniziative utili all'incremento dei livelli di raccolta differenziata;

rilevato l'articolo 6, che prevede, per consentire un graduale rientro nelle competenze ordinarie, la nomina dei Presidenti delle province quali

*sub*-commissari per l'emergenza rifiuti, al fine di attuare le iniziative necessarie ad assicurare la realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale;

considerato che potrebbe apparire non conforme al rispetto delle competenze della regione la previsione di cui all'articolo 9, pur modificata nel corso dell'esame del testo al Senato, che sembra trovare giustificazione solo nel quadro di una effettiva conclusione dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2007 fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* occorre evidenziare, anche in considerazione della durata ultradecennale dello stato di emergenza, che si pone un'esigenza di carattere generale che i perduranti interventi commissariali in deroga alla normativa vigente non incidano sull'assetto organizzativo e sulle competenze regionali e degli enti locali costituzionalmente definite;

*b)* occorre altresì evidenziare l'esigenza che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania debba effettivamente concludersi entro il previsto termine del 31 dicembre 2007, al fine di assicurare l'esercizio dei propri compiti agli enti ordinariamente competenti, non essendo ulteriormente accettabile la perdurante assenza di ruolo delle autonomie locali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 26 giugno 2007

*Presidenza del Presidente*  
Mario LANDOLFI

*Intervengono il dottor Stefano MOSTI, Presidente della CARES-Osservatorio di Pavia, ed il dottor Antonio NIZZOLI, Consigliere del medesimo organismo.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta odierna, che concerne un'audizione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della commissione**

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 20 giugno 2007, ha convenuto di tenere nella giornata di oggi l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio di Pavia, ed in quella di domani, mercoledì 27 giugno, lo svolgimento di quesiti rivolti alla RAI con la procedura detta del *question time*.

**Comunicazioni del Presidente**

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa altresì che nella medesima giornata del 20 giugno scorso l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha approvato in via d'urgenza, come consentito dalla prassi costante in circostanze in cui non è possibile riunire la Commissione, una risoluzione rivolta alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (*vedi allegato*).

**Audizione del Presidente e di un Consigliere della CARES-Osservatorio di Pavia**

*(Svolgimento dell'audizione e conclusione)*

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, introduce l'audizione in titolo.

Il dottor Stefano MOSTI, Presidente della CARES-Osservatorio di Pavia, svolge un intervento introduttivo. Svolge altresì una relazione il dottor Antonio NIZZOLI, Consigliere del medesimo organismo.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), il senatore Alessio BUTTI (AN), il deputato Giorgio MERLO (Ulivo), il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), il deputato Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), nonché il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*.

Il dottor Antonio NIZZOLI, Consigliere della CARES-Osservatorio di Pavia, replica agli intervenuti.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

ALLEGATO

**TESTO APPROVATO IN VIA D'URGENZA IL 20 GIUGNO 2007  
DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRE-  
SENTANTI DEI GRUPPI**

La Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premessi che:

sulla stampa nazionale negli ultimi giorni si è molto parlato dell'annunciata manifestazione internazionale dell'orgoglio pedofilo, prevista per il 23 giugno prossimo;

gli sforzi che vengono compiuti quotidianamente per combattere questo tipo di reati contro i minori, sia dalle Istituzioni preposte sia dalle Associazioni del volontariato, sembrano divenire irrilevanti innanzi a provocazioni come quella della proclamazione della giornata dell'orgoglio pedofilo, che non possiamo accettare e che ci pongono di fronte alla nostra coscienza di uomini e donne e di rappresentanti delle Istituzioni;

la manifestazione del 23 giugno, che è una mera provocazione, non deve essere sottovalutata per la sua gravità e non deve lasciarci indifferenti, in quanto è un segnale preoccupante della deriva morale verso cui si sta dirigendo una certa società che sembra aver perso ogni riferimento ai valori e ai diritti umani;

ogni intervento, anche attraverso i mezzi di comunicazione del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, deve offrire maggiori e più incisive informazioni sui gravi e sempre più inquietanti fenomeni di pedo-pornografia perpetrati attraverso internet, anche al fine di informare sugli attuali mezzi di contrasto e di prevenzione contro ogni violenza e abuso sui minori,

impegna la RAI

affinché si adoperi in maniera continuativa, attraverso i propri canali di diffusione radiotelevisiva, per informare in maniera compiuta sulle azioni che lo Stato, attraverso gli organi preposti, le Associazioni del terzo settore e private e del volontariato, stanno effettuando, o hanno in animo di effettuare, per la lotta contro ogni tipo di violenza e abuso sui minori ed in particolare contro i reati di pedo-pornografia perpetrati attraverso internet.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

Martedì 26 giugno 2007

*Presidenza del Presidente*  
Francesco FORGIONE

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso**

Francesco FORGIONE, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso.

Dopo una relazione del Dott. Grasso, pongono domande e formulano osservazioni i deputati Giuseppe LUMIA (*Ulivo*), Angela NAPOLI (*AN*), Maria Fortuna INCOSTANTE (*Ulivo*), i senatori Aniello PALUMBO (*Ulivo*), Nuccio IOVENE (*Ulivo*), Franco MALVANO (*FI*) e Costantino GARRAFFA (*Ulivo*).

Francesco FORGIONE, *presidente*, ringrazia il Procuratore Grasso e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**I COMITATO DI LAVORO  
(TESTIMONI E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA)**

Il Comitato si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 11,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Martedì 26 giugno 2007

*Presidenza della Presidente*  
Elena Emma CORDONI

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino**

(Deliberazione di variazioni del programma)

Elena Emma CORDONI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, su alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino.

Ricorda che l'integrazione al programma riguarda l'inserimento dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM) tra gli enti pubblici oggetto dell'indagine. Propone, pertanto, di approvare le integrazioni al programma sopra indicate (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

**Audizione del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) professor** **Ciro Di Francia**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il professor *Ciro Di Francia, Presidente dell'ENAM*, svolge un intervento sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati *Elena Emma CORDONI, presidente* e *Marilde PROVERA (RC)*.

Il professor *Ciro Di Francia* replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato *Elena Emma CORDONI, presidente*, nel ringraziare il presidente dell'ENAM per la sua partecipazione all'odierna seduta, sospende brevemente la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 14,20 è ripresa alle ore 14,25.*

**Audizione del Direttore generale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) dottoressa Pasqualina Lidia Romeo**

(Svolgimento e conclusione)

La dottoressa *Pasqualina Lidia Romeo, Direttore generale dell'ENAM*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione e consegna agli atti della Commissione un documento integrativo del suo intervento.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati *Elena Emma CORDONI, presidente*, a più riprese, e *Adriano MUSI (ULIVO)*.

La dottoressa *Pasqualina Lidia Romeo, Direttore generale dell'ENAM*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato *Elena Emma CORDONI, presidente*, nel ringraziare il direttore generale dell'ENAM per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che il documento consegnato dal direttore generale dell'ENAM sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 14,50.*



## ALLEGATO

**Programma dell'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino**

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di verificare quale sia l'attuale situazione organizzativa e gestionale degli enti di previdenza pubblici, al fine di valutare eventuali ipotesi di riforma normativa. In particolare, si intende verificare se sia possibile, ed entro quali limiti, prospettare ipotesi di razionalizzazione a livello organizzativo e gestionale idonee a favorire il processo di unificazione di tali enti in un unico istituto di previdenza pubblico, nell'ambito del processo di riordino e razionalizzazione degli enti previdenziali.

L'indagine conoscitiva avrebbe lo scopo di valutare gli effetti di tale eventuale processo di riordino sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti e sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili, così come prevede la legge n. 88 del 1989, istitutiva della Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori, all'articolo 56, comma 2.

In questo senso la Commissione dovrà procedere all'audizione dei seguenti soggetti: *a)* competenti rappresentanti del Governo; *b)* presidenti e direttori generali degli istituti di previdenza pubblici: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto post-telegrafonici (IPOST), Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); Ente nazionale di assistenza magistrato (ENAM) *c)* organi di rappresentanza unitaria degli enti medesimi (presidenti dei Comitati di indirizzo e vigilanza - CIV); *d)* rappresentanti delle parti sociali; *e)* rappresentanti della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. L'indagine dovrà concludersi nel termine di sei mesi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia**

Martedì 26 giugno 2007

**15ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
Anna Maria SERAFINI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, don Oreste Benzi, presidente della Comunità «Papa Giovanni XXIII».*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che è stata avanzata la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno, il Presidente del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. La pubblicità dei lavori sarà inoltre assicurata dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è adottata per il prosieguo dei lavori.

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di adozione, affidamento familiare e sostegno a distanza: audizione di don Oreste Benzi, presidente della Comunità «Papa Giovanni XXIII»**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa al termine della seduta del 3 aprile 2007.

La PRESIDENTE ringrazia don Oreste Benzi per aver accolto l'invito della Commissione e ricorda che la Comunità «Papa Giovanni XXIII», da lui fondata nel 1968, opera nel mondo del disagio e dell'emarginazione in Italia e all'estero, con un'attenzione particolare ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. In una lettera indirizzata alla Commissione don Benzi ha espresso il desiderio di portare all'attenzione della Commissione stessa la realtà delle famiglie che si sono aperte all'accoglienza attraverso l'affidamento e di formulare proposte per rilanciare tale istituto e favorire il riconoscimento delle case-famiglie.

Avverte che don Benzi ha ritenuto di farsi accompagnare da don Walter Martini.

Ricorda infine che, come convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà organizzato per il giorno 16 giugno 2007 un seminario di studio sull'adozione, l'affidamento e il sostegno a distanza, nel quale saranno coinvolti tutti i soggetti istituzionali e i rappresentanti delle famiglie, degli enti autorizzati e dei servizi sociali.

Prende quindi la parola don Oreste BENZI il quale, dopo aver ringraziato la Commissione per l'opportunità offerta, si sofferma sulle principali questioni riguardanti l'affidamento emerse nel corso di più di più di trenta anni di attività sia in Italia che all'estero.

Punto di partenza di ogni discorso in materia è, a suo avviso, il riconoscimento che il bambino ha bisogno per il suo sviluppo di una base sicura. La famiglia affidataria non può essere lasciata sola ma ha bisogno di essere inserita in una comunità che la sostiene e che interviene in caso di fallimento. In questo contesto reputa estremamente sbagliato l'atteggiamento di alcuni giudici minorili che dispongono l'affidamento temporaneo dei bambini in attesa di adozione in «luoghi neutri», o che non prendono adeguatamente in considerazione la possibilità di far adottare il bambino dalla famiglia che lo ha avuto in affidamento, se tale esperienza si è rivelata positiva. Si dichiara favorevole all'introduzione della cosiddetta adozione «mite» o «aperta» che reputa una grande conquista. Per quanto riguarda le case-famiglie ritiene che non si possa ragionare in termini di pura assistenza perché la comunità familiare è tale solo se ci sono figure genitoriali permanenti e totalmente dedite alla cura del minore.

Sottolinea inoltre l'esigenza di difendere il diritto della donna a non abortire e di permettere l'adozione di embrioni congelati abbandonati.

Per quanto riguarda la pedopornografia e la prostituzione minorile sottolinea la gravità dei fenomeni e la necessità di approntare adeguate misure di contrasto.

Esprime infine avviso favorevole sui soggiorni terapeutici, anche se invita a prestare attenzione a rischi di *racket*, nonché al sostegno a distanza, pur sottolineando che la soluzione vera non è quella assistenziale ma il sostegno alla crescita e allo sviluppo economico dei Paesi dove vivono questi bambini.

La PRESIDENTE ringrazia don Benzi per la ricchezza degli spunti offerti alla Commissione e condivide la preoccupazione per la situazione creatasi dopo la chiusura degli istituti e la loro conversione in case-famiglie. Ritiene che l'aborto non possa rappresentare un metodo di contraccezione e che sia necessario avviare una seria riflessione sul ruolo e le funzioni dei consultori familiari. In relazione alla prostituzione minorile, rileva che, pur in presenza di leggi adeguate e severe, si stenta a contrastare il fenomeno in maniera sistematica ed efficace.

Il deputato VOLTINI ricorda che nella giornata di ieri si è svolto un seminario organizzato dalla Commissione sul Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ha fornito importanti e seri spunti di riflessione e di approfondimento: l'istituzione di tale figura potrebbe favorire la soluzione di molti dei problemi prospettati da don Benzi nel suo intervento.

Ritiene che la prostituzione minorile non possa essere avvicinata alla prostituzione *tout court*, ma che essa sia piuttosto da qualificare come riduzione in schiavitù e chiede a don Benzi di esprimere il suo avviso sull'opportunità di creare un nucleo di agenti interforze, composto in prevalenza da donne, adeguatamente addestrato e formato per contrastare efficacemente il fenomeno sul territorio.

La senatrice BURANI PROCACCINI ringrazia don Benzi per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e auspica la creazione di un coordinamento dei consultori familiari e un ripensamento del loro ruolo e delle loro funzioni. Ricorda di aver presentato nella scorsa legislatura una proposta di legge che recepiva la legislazione svedese in materia di prostituzione prevedendo la punibilità di chi compra il servizio sessuale e non di chi si prostituisce: tale iniziativa registrò però il disinteresse dei deputati e forti perplessità tra le deputate. Apprezza molto il discorso relativo alla necessità di figure genitoriali permanenti e ritiene che la struttura di accoglienza debba rappresentare per il minore un luogo di passaggio rapido in vista dell'affidamento ad una famiglia. Per questo è necessario ripensare la legge sull'affidamento prevedendo la possibilità di una adozione «aperta» che consenta al maggior numero di bambini di trovare accoglienza in una famiglia.

Il deputato CIOFFI si dichiara d'accordo sulla necessità di garantire il diritto delle donne a non abortire e ricorda che molti Paesi europei prestano maggiore attenzione a questa esigenza. Riguardo la pedopornografia sottolinea la necessità di arginare il fenomeno e di sviluppare in Italia una cultura di protezione del minore. In questo senso la Commissione sta facendo un lavoro molto serio che deve però essere reso visibile all'esterno attraverso adeguate iniziative. Ritiene che la prostituzione minorile vada contrastata in ogni modo anche con leggi più repressive e ritiene che l'istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia rappresenti una priorità per il Parlamento.

Don Walter MARTINI chiede di poter depositare un documento in cui si propone la modifica della legge n. 149 del 2001, in materia di adozione e affidamento dei minori, per venire incontro alle esigenze prima indicate da don Benzi.

Invita la Commissione ad avviare un'indagine per verificare quanti bambini sono ancora senza una famiglia e ritiene che per dare soluzione al problema si debba incentivare l'accoglienza in tutte le sue forme, prevedere che i bambini sotto i sei anni non possano essere ricoverati nelle strutture ma debbano essere accolti da una famiglia, stabilire che se entro due anni il bambino non può rientrare in famiglia viene dichiarato adottabile, riconoscere le associazioni di famiglie affidatarie come interlocutore delle istituzioni, dare un indirizzo alle regioni fissando i requisiti minimi per le case-famiglie e le case-alloggio, sul presupposto che si tratta di strutture diverse, anche se entrambe necessarie.

Don BENZI, rispondendo ai quesiti e alle sollecitazioni poste, ritiene indispensabile l'istituzione di un Garante non solo dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ma anche del bambino che rischia di non nascere perché la madre vuole abortire. Il bambino deve essere considerato un ricchezza per tutta l'umanità e non un «possesso» o un gioco dell'adulto. I consultori familiari, come attualmente configurati, non appaiono adeguati ad aiutare le donne e gli stessi medici «obiettori di coscienza», al di là del rifiuto di praticare l'aborto, non forniscono un supporto di alcun tipo.

Ritiene ottima la proposta avanzata dal deputato Volpini e rileva che nel contrasto alla prostituzione tutto dipende dalla volontà dei questori e di far applicare le leggi vigenti, che sono pienamente adeguate. Esprime infine un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione per l'accoglienza riservatagli che fa accrescere in lui la speranza nel futuro.

La PRESIDENTE ringrazia a sua volta don Benzi per la disponibilità dimostrata e per l'importante contributo fornito. Rileva che sugli strumenti di contrasto alla pedopornografia sarebbe utile promuovere un incontro con i questori e i sindaci delle principali città italiane per discutere delle buone pratiche indicate da don Benzi.

Dichiara quindi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 26 giugno 2007

**36ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Interviene il capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Bertolaso, accompagnato dal dottor Marco Leonardi.*

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca, Maresciallo Gianfranco D'Agostino, il dottor Alessandro Ridolfi e la signora Maria Cosola.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il presidente TOMASSINI comunica che, nell'ambito dell'inchiesta sugli aspetti strutturali, igienico-sanitari, tecnologici e organizzativi degli ospedali italiani, con particolare riguardo a quelli di insegnamento si sono svolti il 21 e 22 giugno u.s. sopralluoghi presso l'Azienda ospedaliera «Villa Sofia C.T.O.» e l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo. A tale riguardo, informa che la delegazione si è riservata di far pervenire alle direzioni generali delle strutture summenzionate una serie di indicazioni che sarebbe opportuno adottare per superare alcune carenze ed inefficienze che sono state riscontrate.

Preannuncia, infine, che al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea di domani potrà essere eventualmente convocato una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

**Seguito dell'audizione del capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Bertolaso**

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 13 giugno scorso, del capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Bertolaso, il quale si è soffermato in particolare sullo studio dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) commissionato dallo stesso Dipartimento per approfondire le gravi problematiche di carattere sanitario legate all'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.

Il dottor BERTOLASO, nel replicare ai senatori intervenuti nella scorsa seduta, svolge alcune valutazioni sui rischi di natura sanitaria connessi alla presenza in Campania di siti di smaltimento illegale dei rifiuti, cogliendo l'occasione per segnalare che l'emergenza risulta aggravata anche dalle alte temperature che si stanno registrando.

Il senatore CURSI chiede se il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania sia a conoscenza dell'avvenuta rimozione dell'enorme quantità di rifiuti che si è ammassata nella zona ospedaliera della città di Napoli.

Il senatore GRAMAZIO chiede se il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania eserciti poteri nei confronti delle Aziende sanitarie locali.

Il senatore PIANETTA coglie l'occasione per ringraziare il dottor Bertolaso, costretto ad affrontare una serie di difficoltà nello sforzo di superare la grave situazione emergenziale.

Il senatore BODINI, nel confermare l'apprezzamento per lo studio dell'OMS, chiede se vi siano prospettive concrete per superare quanto meno la fase emergenziale.

Il dottor BERTOLASO, dopo aver rilevato che il settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania, sulla base di quanto a conoscenza delle autorità preposte, risulta condizionato da infiltrazioni della malavita organizzata, si sofferma sul rapporto che la struttura commissariale ha nei confronti delle Aziende sanitarie locali.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il dottor Bertolaso, dichiara chiusa l'audizione.

*VARIAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente TOMASSINI avverte che nella seduta di domani, mercoledì 27 giugno 2007, convocata per le ore 8,30, verrà audito, nell'ambito dell'inchiesta sull'aggiornamento professionale in sanità in riferimento alla formazione continua (ECM), il dottor Giuseppe Bonifaci, dirigente medico responsabile del settore aggiornamento professionale della sovrintendenza medica generale dell'INAIL, anziché il professor Francesco Tomasello, Rettore dell'Università degli Studi di Messina e coordinatore dei Rettori delle Università con policlinici a gestione diretta presso la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), che ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare alla seduta.

*La seduta termina alle ore 14,50.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sugli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Martedì 26 giugno 2007

**18ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*Intervengono in sede di audizione il Comandante dei Carabinieri per la tutela del lavoro, Colonnello Luciano Annicchiarico e il Maresciallo A.S. UPS Francesco Coppola.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento interno della Commissione, il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro**

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e, dopo aver introdotto i temi oggetto dell'inchiesta, dà la parola agli auditi.

Il colonnello ANNICCHIARICO, dopo taluni cenni in ordine alla struttura organizzativa del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, effettua un'esposizione analitica dei dati relativi all'attività di controllo svolta da tale organismo nel biennio 2005-2006, nonché nel primo semestre del 2007, relativamente ai profili attinenti alla sicurezza sul lavoro e al lavoro sommerso, soffermandosi in particolare sulle risultanze di tale attività.

Interviene per porre alcuni quesiti agli auditi il presidente TOFANI, ai quali rispondono il colonnello ANNICCHIARICO e il maresciallo COPPOLA.

Il presidente TOFANI ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 giugno 2007

**45<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) illustra il contenuto del provvedimento, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza: si tratta, infatti, di misure inerenti a materie di competenza legislativa esclusiva statale, con interventi articolati secondo le diverse categorie di destinatari.

Il senatore SAPORITO (*AN*) richiama l'obiezione già svolta nella discussione sui presupposti costituzionali del decreto-legge, a proposito dell'impropria ricerca di soluzioni normative sia con disegni di legge di carattere ordinario sia, contestualmente, con provvedimenti d'urgenza.

Accogliendo l'indicazione critica appena formulata, il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) propone quindi di esprimere un parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito la necessità di perseguire soluzioni normative coerenti a quelle già definite con il disegno di legge n. 691, all'esame dell'Assemblea.

Conviene la Sottocommissione.

**(1485-A) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE), ricorda che nel parere reso alla Commissione di merito erano state formulate osservazioni critiche su un emendamento, non riproposto in Assemblea. Ritiene che si possa esprimere un parere non ostativo sia sul testo, sia sugli emendamenti.

La Sottocommissione consente.

**(1585) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Su proposta del relatore presidente VILLONE (SDSE), la Sottocommissione conviene di pronunciare un parere favorevole.

**(1525) Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il testo e gli emendamenti, proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

**(1577) POLI ed altri. – Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività dell'INPS**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) espone il contenuto del disegno di legge, richiamando l'attenzione sull'articolo 2, che fa derivare una conseguenza sanzionatoria assai grave da un inadempimento per mancata comunicazione: ritiene che una costruzione ragionevole di tale soluzione, evidentemente ispirata dall'esigenza di prevenire e contenere fenomeni di erogazione di prestazioni indebite e di conseguenti recuperi onerosi, dovrebbe essere fondata su un minimo elemento procedimentale, che assicuri

l'informazione preventiva dell'interessato e anche una possibilità di contraddittorio.

Il senatore SAPORITO (AN) ritiene che la questione merita di essere approfondita e chiede di rinviare la formulazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) ritiene che non vi siano rilievi da formulare, salvo che per l'articolo 1, comma 29, che contiene il nuovo articolo 206 del decreto legislativo in questione: in proposito osserva che quando l'accordo non coinvolga come parte la regione interessata, questa debba essere quanto meno consultata.

Con tale rilievo, si conviene di trasmettere osservazioni favorevoli alla Commissione di merito.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 26 giugno 2007

**86<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MORANDO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per le comunicazioni Vimercati.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**(1507-1486-A) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**  
(Parere all'Assemblea sull'ulteriore emendamento 3.800 (testo 2). Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), dopo aver segnalato che si tratta dell'ulteriore emendamento 3.800 (testo 2), fa presente che, poiché l'emendamento si propone di sostituire i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3, concernente la formazione scolastica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, occorre valutare se non sia necessario ribadire che i progetti sperimentali saranno effettuati nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale esistenti (analogamente a quanto previsto nel comma 8 che si vuole sostituire). Propone quindi che, in relazione all'emendamento in esame, sia posta una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per l'inserimento di una clausola che condizioni l'effettuazione dei programmi indicati dalla norma alla utilizzazione delle risorse umane e finanziarie attualmente disponibili.

Il sottosegretario CASULA esprime il parere favorevole del Governo in relazione alla proposta emendativa in esame a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia inserita una clausola d'invarianza finanziaria.

Il senatore FERRARA (FI) ribadisce, anche con riferimento alla proposta emendativa in esame, la posizione di semplice contrarietà, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, in relazione alle osservazioni già svolte sul testo del provvedimento.

Il presidente MORANDO pone dunque ai voti la proposta di parere del relatore del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.800 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo la parola: "nell'ambito" vengano inserite le altre: "delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e"».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere posta ai voti.

**(1588) *Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo***

(Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame, oltre a definire i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, si propone di riorganizzare le strutture di *governance* dell'attuale Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Prevede anzitutto la costituzione di una Fondazione, governata da un Consiglio, composto di undici membri di nomina mista (Parlamento, Conferenza stato regioni, CNEL, CNCU, CRUI, Accademia dei Lincei, dipendenti RAI) che si avvale della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. quale braccio operativo e di cui nomina il Consiglio di amministrazione (cinque membri tra i quali il Presidente, nominato dalla Fondazione e un amministratore delegato scelto tra i consiglieri). È poi previsto un collegio sindacale della Fondazione (tre membri effettivi più due supplenti) che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione. Lo Stato conferisce alla Fondazione RAI una concessione della durata di dodici anni (rinnovabile) per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, da attuare mediante un contratto biennale che ha come corrispettivo il canone di abbonamento. Allo strumento della Carta del servizio pubblico sono demandate le linee generali di attuazione del Contratto. Fa in primo luogo presente che il disegno di legge è corredato da una breve relazione tecnica, nella quale si afferma l'invarianza degli oneri (esplicitata normativamente all'articolo 14) e si asserisce che il canone di abbonamento (articolo 10) può assicurare il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonché le spese che saranno sostenute per l'istituzione della Fondazione e per lo svolgimento dei suoi compiti. Al riguardo fa presente che occorre tuttavia valutare l'opportunità di ac-

quisire conferma dal Governo che per l'istituzione della Fondazione e del relativo Consiglio (articoli 2 e 5), dell'eventuale apparato necessario al funzionamento, nonché per il Collegio sindacale della Fondazione (anch'esso di nuova istituzione, articolo 6) si possa far fronte con le risorse derivanti dal canone di abbonamento attualmente in vigore, già destinato ai compiti della Concessionaria secondo quanto stabilito dal Contratto di servizio 2007-2009 (articolo 32, comma 1). Fa inoltre presente, al medesimo riguardo, che l'articolo 5, comma 12 (concernente il Consiglio della Fondazione) pone, per i consiglieri nominati, un divieto all'esercizio diretto o indiretto di attività professionali o di consulenza di qualsiasi natura e prevede che eventuali dipendenti pubblici che dovessero essere nominati per l'incarico di consigliere siano posti in aspettativa senza assegno, gravando dunque tutti gli emolumenti in questione sul canone di abbonamento. Chiarimenti volti ad escludere eventuali profili di onerosità sembrano poi opportuni sull'articolo 11 che disciplina le linee guida per la riorganizzazione della RAI S.p.A., nel quale si prevede la possibilità di costituzione di nuove società. In relazione all'articolo 2, comma 2, concernente il trasferimento dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Fondazione delle azioni della RAI S.p.A., come segnalato anche nella nota n. 43 del Servizio del bilancio, osserva che occorrerebbe acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti sul debito pubblico derivanti dall'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004 (disposta dall'articolo 12, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge): tale articolo prevede infatti (al comma 7) la destinazione del settantacinque per cento dei proventi delle alienazioni a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. In relazione infine alla congruità del sistema di rivalutazione del canone di abbonamento, disciplinato dal richiamato articolo 10, rinvia alle osservazioni svolte nella richiamata nota n. 43 del Servizio del bilancio. Fa presente da ultimo l'opportunità di valutare l'inserimento, nell'articolo 14, a sostegno di quanto asserito nella relazione tecnica, di una norma che espliciti che le modifiche legislative con profili di onerosità introdotte con il provvedimento in esame troveranno copertura nel canone di abbonamento.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una integrazione alla relazione tecnica relativa al provvedimento, debitamente verificata e bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti. In particolare, per quanto concerne l'articolo 2, rileva che lo stesso non produce effetti significativi sul patrimonio nello Stato, né apprezzabili per la finanza pubblica, in considerazione della espressa clausola d'invarianza, di cui al comma 1. Evidenzia che nulla è innovato rispetto alla competenza del Dipartimento del tesoro, che assicurerà l'invarianza della spesa e del patrimonio attraverso la valutazione degli effetti recati dall'attribuzione alla Fondazione delle azioni della RAI. Aggiunge che il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nonché la copertura delle spese di istituzione e di funzionamento della nuova Fondazione sono assicurati attraverso il canone di abbonamento, di cui all'articolo 10. Dopo aver ri-



chiamato il quadro normativo in materia di canone RAI e relativo adeguamento, rileva che il sistema delineato garantisce maggiormente la trasparenza dei flussi finanziari e della corretta gestione aziendale e che rispetto al sistema vigente sottrae le risorse economiche della RAI all'incertezza derivante da un meccanismo di rideterminazione annuale interamente demandato al Governo. Aggiunge che non vi sono innovazioni in ordine alle competenze del Dipartimento per le politiche fiscali, che potrà confermare l'invarianza della spesa attraverso la valutazione delle modalità con cui attribuire alla istituenda Fondazione parte degli introiti connessi ai canoni di abbonamento. Con riferimento all'articolo 11, in materia di riorganizzazione della RAI, precisa che la stessa non comporta variazioni di spesa in capo alla finanza pubblica, provvedendosi agli eventuali connessi oneri attraverso gli ordinari strumenti di finanziamento dell'azienda. La riorganizzazione potrà inoltre giovare per quota parte sia delle risorse provenienti dal canone, sia di quelle derivanti dal ricorso al mercato, in relazione alla riqualificazione delle attività prettamente commerciali. L'articolo 12, infine, reca l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 11 del 2004, recante la disciplina della dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI S.p.A.; al riguardo, evidenzia l'irrilevanza, sotto il profilo economico-finanziario, della disposizione, atteso che il citato articolo 21 non ha mai trovato alcuna effettiva applicazione, per cui non vi sono effetti sul patrimonio dello Stato.

Il sottosegretario VIMERCATI osserva che la relazione tecnica integrativa depositata agli atti chiarisce i profili rilevati dalla illustrazione del relatore, evidenziando come la riorganizzazione prevista della RAI non debba gravare sul bilancio dello Stato e sulla finanza pubblica. Anche la istituzione della prevista Fondazione dovrà infatti avvenire nell'ambito delle risorse già previste.

Il senatore FERRARA (*FI*), pur prendendo atto dei contenuti della relazione tecnica integrativa predisposta dal Governo, evidenzia che residuano profili di dubbio con riferimento agli effetti della trasformazione e riorganizzazione del riassetto della RAI. In particolare, le risposte fornite dal Governo non appaiono pertinenti in ordine alla prevista abrogazione della norma volta a consentire l'alienazione del patrimonio pubblico e la destinazione dei proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sussistono, dunque, effetti di modifica del quadro della legislazione vigente che possono profilare variazioni anche sul piano della programmazione economica. In ordine alla creazione di una nuova fondazione, si sofferma sul quadro normativo civilistico e societario di riferimento, rilevando che risulta necessario un ulteriore approfondimento in ordine alla concreta disciplina di funzionamento degli organi previsti dal diritto societario, con particolare riferimento al Collegio dei sindaci.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) evidenzia che, in relazione all'istituzione della nuova Fondazione, che verrebbe ad operare nel quadro norma-

tivo già previsto dal codice civile e dalle specifiche leggi di settore, non si pongono problemi di copertura finanziaria, atteso che il provvedimento prevede la copertura sia delle spese di creazione sia dei costi di funzionamento a valere sul canone RAI. Dopo aver fatto cenno alla questione eventuale di un possibile aumento del canone RAI che potrebbe registrarsi ad esito degli andamenti di bilancio della Fondazione, che resta uno strumento di natura privatistica, osserva, con riferimento ai rilievi del senatore Ferrara, che non è dato riscontrare profili problematici in relazione alla normativa societaria applicabile per il funzionamento della Fondazione. Richiama, poi, l'approfondimento svolto dal Servizio del bilancio in ordine alla prevista abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, disposta dall'articolo 12, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge, osservando che tale profilo assume un rilievo meritevole di ulteriori approfondimenti.

Il presidente MORANDO formula osservazioni critiche in relazione al contenuto della relazione tecnica integrativa, nella parte in cui si rinvia al Dipartimento per le politiche fiscali, che potrà confermare l'invarianza della spesa attraverso la valutazione delle modalità con cui attribuire alla istituenda Fondazione parte degli introiti connessi ai canoni. Tale riferimento dovrebbe essere oggetto di un esplicito chiarimento già nel testo normativo, non risultando sufficiente un mero rinvio alla successiva attività del Dipartimento politiche fiscali contenuto nella relazione in questione. Pur non rilevando questioni di copertura finanziaria che giustifichino il ricorso all'articolo 81 della Costituzione, non si può che osservare l'opportunità che il testo normativo già definisca i concreti profili dell'invarianza finanziaria. Si sofferma, poi, sul tema, rilevato anche dal Servizio del bilancio, della prevista abrogazione della norma che consente la destinazione del 75 per cento dei proventi delle alienazioni a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al riguardo, si profila un effetto connesso all'impossibilità di destinare risorse al citato Fondo per l'ammortamento, per cui rileva che sussistono le ragioni per l'espressione di un parere di semplice contrarietà, pur non sussistendo i presupposti per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VIMERCATI prende atto delle richieste di ulteriore approfondimento emerse nel corso del dibattito, riservandosi di fornire i relativi chiarimenti da parte del Governo.

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*), rilevando che non sussistono ragioni di particolare urgenza per la conclusione dell'esame del provvedimento, propone che sia rinviato l'esame al fine di acquisire tali ulteriori chiarimenti da parte del Governo. Si sofferma, in particolare, sulla questione, non compiutamente risolta nella relazione tecnica integrativa, dell'utilizzo del canone RAI a fini di completa copertura degli oneri. Rileva, infatti, che tale canone, in una prima fase applicativa del provvedimento, risulterebbe già destinato a precise finalità, sulla base della legislazione

vigente, per cui la destinazione all'ulteriore finalità connessa al provvedimento porrebbe un problema di compatibilità tra le diverse destinazioni delle risorse. Al riguardo, propone la possibile formulazione di un'osservazione, nell'ambito del parere sul provvedimento, nella quale si preveda una possibile revisione del canone RAI al momento dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame. In ordine alla questione degli effetti sul debito di Stato, conseguenti all'abrogazione del citato articolo 21 della legge n. 112 del 2004, sottolinea che la relazione tecnica integrativa ha chiarito che tale norma non è stata mai oggetto di effettiva applicazione, per cui apparirebbe eccessivamente astratto ascrivere a tale abrogazione un effetto peggiorativo sul piano del debito. Pur non avendo ragioni ostative ad aderire alla proposta di parere di semplice contrarietà formulata dal Presidente al riguardo, rileva dunque che sembrerebbe piuttosto opportuno un approfondimento in materia.

Il senatore FERRARA (FI) evidenzia come appare necessario un ulteriore chiarimento, non solo con riferimento alla questione da ultimo evidenziata, ma anche in relazione al complessivo nuovo assetto della RAI che scaturirebbe dal provvedimento in esame. Residuano, infatti, perplessità in ordine alla struttura societaria, con particolari profili di dubbio in ordine alle funzioni del Collegio dei sindaci, rispetto al quale evidenzia che non sussistono garanzie sul piano del controllo contabile e della verifica nella gestione economico-aziendale. Conclude, infine, formulando forti perplessità in ordine alla possibilità di una verifica dall'esterno della funzionalità della prevista Fondazione, con particolare riferimento alla gestione del relativo patrimonio che, seppure trasferito, resterebbe comunque di derivazione pubblica.

Il presidente MORANDO propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, anche al fine di predisporre uno schema di parere che tenga conto delle questioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(1485-A) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica su taluni emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di mercoledì scorso.

Il presidente MORANDO rileva che sono pervenuti ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, presentati in Assemblea, taluni dei quali presentano profili di particolare complessità sul piano degli effetti finanziari in relazione alle stime di gettito. Propone, dunque, di richiedere la predisposizione di un'apposita relazione tecnica, debitamente

verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, con riferimento alle proposte 2.0.200, 7.0.200, 2.0.117 (testo 2) e 3.0.300.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente di richiesta della relazione tecnica con riferimento alle proposte emendative indicate ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 26 giugno 2007

**13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LIVI BACCI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (n. 104): parere favorevole con osservazioni.**

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

Martedì 26 giugno 2007

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**SOLIANI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia:** parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 14,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti: audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII, n. 77*).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772-A).
- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).
- Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari» (n. 92).

## III. Esame del documento:

- BULGARELLI ed altri. – Proposta di inchiesta parlamentare sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*).

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

## V. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Franca RAME ed altri. – Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (702).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).



- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).
- e della petizione n. 388 ad esso attinente.
- NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi re-

canti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).

- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).
- Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento

mento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).

- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).
- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga*).
- MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).
- MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).
- BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).
- VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).
- RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (328).
- COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).
- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).
- COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).
- COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).
- Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).

- CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).
- COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1203).
- e delle petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti.

#### VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
- LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).
- Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).
- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia (1420).

– COSSIGA. – Norme sull’immigrazione, la residenza e la cittadinanza (1533).

– e della petizione n. 505 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (356).

– EUFEMI. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (485).

– SCALERA. – Modifica della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia municipale e locale (710).

– Laura ALLEGRINI. – Disposizioni in materia di polizia locale (1255).

– SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (1436).

– e delle petizioni nn. 162 e 431 ad esso attinenti.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell’articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all’articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell’istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).

– e della petizione n. 101 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell’italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all’estero (1578).

## XI. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- MANTOVANO e MANTICA. – Norme in favore delle vittime del dovere, degli ammalati, dei feriti e dei deceduti nel corso di missioni entro e fuori dai confini nazionali, di altre categorie di vittime e dei familiari superstiti (374).
- e della petizione n. 233 ad esso attinente.
- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIANETTA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela e valorizzazione degli anziani (897).
- e della petizione n. 252 ad esso attinente.
- SELVA ed altri. – Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti (1039).
- FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (1076) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
- RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).
- PIROVANO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di requisiti per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente (1509) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).
- Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante: «Determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di in-  
stradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché delle modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine» (n. 106).

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 8,30 e 14*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (1512) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale (95).



- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (366).
- CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-*septies* del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale (510).
- CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore (664).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (365).
- CALVI ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (963).
- BUCCICO e VALENTINO. – Modifica delle norme in tema di iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori (1064).
- BUCCICO ed altri. – Norme relative alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato (1094).
- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (1273).
- MANZIONE. – Riforma dell'ordinamento professionale forense (1353).
- e delle petizioni nn. 99, 315 e 521 ad essi attinenti.

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri*).
- BIONDI. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura (324).
- BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale (789).

- PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura (895).
- IOVENE ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (954).

V. Esame del disegno di legge:

- CASTELLI ed altri. – Delega al Governo per la nomina elettiva dei giudici di pace (1327) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Nord Padania, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 15,15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del direttore della Direzione generale per i paesi dell'Africa Sub-Sahariana, ambasciatore Armando Sanguini, in relazione all'esame del *Doc. XXII*, n. 14 concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

---

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 9 e 15*

ORE 9

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa per l'anno 2007 (n. 95).
- Programma annuale di A/R n. SMD 08/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato «SICRAL-1B» (n. 97).

- Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato «SICRAL-2» (n. 98).

### MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame dei documenti:

- Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, per l'anno 2006 (*Doc. LXVII*, n. 2).
- Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari relativa al 2006 (*Doc. CXXXIX*, n. 1).
- Relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia relativa al 2006 (*Doc. CXXXI*, n. 1).

### IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (1556) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Brugger ed altri; Benvenuto e Vannucci*).
- THALER AUSSERHOFER. – Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (43).
- BALBONI. – Modifica alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di divieto di detenzione e uso delle armi per gli ammessi a prestare servizio civile (1401).
- CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. – Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (1506).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riforma della rappresentanza e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate (74).
- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (428).
- NIEDDU ed altri. – Riforma della rappresentanza militare (652).
- e delle petizioni nn. 477 e 520 ad essi attinenti.

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PISA e MELE. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (697).
- PISA ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa (1412).

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti (329).
- CAPRILI ed altri. – Modifica alla legge 27 giugno 1991, n. 199, in tema di rideterminazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare (1472).

ORE 15

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Segretario Generale della Difesa – Direttore Nazionale degli Armamenti, in relazione all'Atto del Governo n.95, recante Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa per l'anno 2007.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 14,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano: audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, della UGL, della Federazione Autonoma Bancari Italiani e delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.

*AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Relazione della Corte dei conti concernente l'indagine «Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti (n. 171).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).
- BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309).
- BOBBA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare (1333).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).
- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).
- CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
  - BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
  - EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
  - COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
  - COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).
  - RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).
  - VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 14,30*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

- I. Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico sull'ultima sessione di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della scuola italiana: seguito dell'audizione del Capo dipartimento per l'istruzione del Ministero della pubblica istruzione.

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (1525) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti*).
  - VALPIANA ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (282).
  - CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (489).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo (942).
- Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo (1588).
- e delle petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto (1484).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (n. 104).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 101).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9).
- Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (n. 10).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali su alcune questioni urgenti inerenti al settore primario con particolare attenzione agli effetti delle avverse condizioni climatiche sulle produzioni agricole, alla situazione degli zuccherifici e alle procedure di riscossione coattiva in atto del prelievo supplementare sulle quote latte.

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (1649).
- Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 510 (n. 2194) ad esso attinente.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione – Una politica energetica per l'Europa (n. 11).
  - Comunicazione della Commissione – Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre (n. 12).
  - Comunicazione della Commissione – Programma indicativo per il settore nucleare (n. 13).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 15*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (1614).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- POLI ed altri. – Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività dell'INPS (1577).
- 

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 14,15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Parziale recepimento della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE» (n. 93).

- 
- Relazione concernente la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 99).
- 

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dell'atto comunitario:
    - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 17).
  
  - II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, degli atti comunitari:
    - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (n. 18).
    - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (n. 19).
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 14*

Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa**  
**o simile**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 14,30*

Audizione del vice ministro dell'interno, Marco Minniti.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 8,30 e 15*

ORE 8,30

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

- Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.

ORE 15

Audizioni informali:

- Audizione informale del presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dottor Paolo Saltarelli.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

*Mercoledì 27 giugno 2007, ore 8,30*

- I. Seguito dell'audizione del capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Bertolaso.
  
- II. Seguito dell'inchiesta sull'aggiornamento professionale in sanità in riferimento alla formazione continua (ECM): audizione del Rettore dell'Università degli Studi di Messina e coordinatore dei Rettori delle Università con policlinici a gestione diretta presso la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), professor Francesco Tomasello.



